

LXXVIIIª TORNATA

MARTEDÌ 9 GIUGNO 1925

Presidenza del Presidente TITTONI TOMMASO

INDICE

Congedi Pag. 3346

Disegni di legge (Approvazione di):

« Assegno annuo da corrispondersi a S. A. R. il Principe Ereditario Umberto di Savoia, principe di Piemonte » 3347

Oratore:

PRESIDENTE 3348

« Conversione in legge del Regio decreto 3 giugno 1924, n. 939, concernente l'autorizzazione agli Istituti di Credito di consentire sovvenzioni contro cessione a garanzia delle obbligazioni « danneggiati terremoto » 3350

« Conversione in legge del Regio decreto 16 ottobre 1924, n. 1763, relativo all'autorizzazione della spesa di lire 18 milioni per la costruzione di opere nel porto di Cagliari » 3352

« Modificazioni all'articolo 8 della legge 2 luglio 1912, n. 711, riguardante il contributo a carico dei comuni per l'impianto degli uffici telegrafici » 3353

« Costituzione in comune autonomo della frazione di Capo d'Orlando del comune di Naso » 3353

« Per una tombola nazionale in pro ospedale civile « Vito Fazzi » in Lecce » 3354

« Disposizioni intese a disciplinare la monta taurina » 3354

(Discussione di):

« Disposizioni per la leva all'estero » 3355

Oratori:

ARTOM, *relatore* 3356

LUIGGI 3355

« Conversione in legge del Regio decreto 9 novembre 1924, n. 1992, recante aggiunte e varianti al testo unico delle disposizioni riguardanti l'ordinamento del Corpo Reale equipaggi e lo stato giuridico dei sottufficiali della Regia marina, ap-

provato con Regio decreto 21 agosto 1924, numero 1525 » 3359

Oratori:

SECHI, *relatore* 3361SIRIANNI, *sottosegretario di Stato per la marina* 3361

« Protezione ed assistenza della maternità e dell'intanzia » 3361

Oratori:

FEDERZONI, *ministro dell'interno* 3372

LORIA 3362

PESTALOZZA 3369

RAVA 3366

(Lettura di una proposta di legge del senatore Mayer) 3346

Interrogazioni (Annuncio di) 3376

(Svolgimento di):

« Sulle comunicazioni tra la Capitale e la Sicilia » 3346

Oratori:

CIANO, *ministro delle comunicazioni* 3346, 3347

LIBERTINI 3347

Regolamento del Senato (Discussione di una proposta di modificazione al) 3348

Oratori:

DE CUPIS 3349

LUSIGNOLI 3349

TOMMASI, *relatore* 3350

Relazioni (Presentazione di) 3346, 3374

Votazione a scrutinio segreto (Risultato di) 3375

La seduta è aperta alle ore 16.

Sono presenti i ministri dell'interno, della giustizia e affari di culto, dei lavori pubblici, dell'economia nazionale, delle comunicazioni

ed i sottosegretari di Stato per la presidenza, per la guerra e per la marina.

PELLERANO, *segretario*. Dà lettura del processo verbale dell'ultima seduta, che è approvato.

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo di dieci giorni, i senatori: Borromeo, Arese, Resta Pallavicino, Sormani, Agnetti.

Se non si fanno osservazioni, questi congedi s'intenderanno accordati.

Letture di una proposta di legge del senatore Mayer.

PRESIDENTE. Gli Uffici, nella loro riunione di sabato scorso, hanno ammesso alla lettura una proposta di legge d'iniziativa del senatore Mayer, relativa agli emolumenti dei ministri segretari di Stato, della quale faccio dare lettura.

PELLERANO, *segretario*, legge:

Articolo unico.

Ai ministri segretari di Stato è attribuito lo stipendio annuo di lire 80,000.

Ai sottosegretari di Stato è attribuito lo stipendio annuo di lire 40,000.

Nei detti emolumenti sono assorbiti gli assegni temporanei, le indennità di alloggio e di caroviveri, concessi da precedenti disposizioni di legge e da decreti.

PRESIDENTE. Il disegno di legge sarà svolto nella seduta di domani.

Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole senatore Mayer a recarsi alla tribuna per presentare due relazioni.

MAYER. Ho l'onore di presentare al Senato le relazioni sui seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 novembre 1919, n. 2419, circa la proroga, mediante scambio di note, dei trattati e delle convenzioni di commercio fra l'Italia ed altri Stati;

Approvazione della convenzione tra l'Italia e la Francia stipulata in Roma il 23 dicembre 1923 per il regolamento delle indennità dovute in relazione al soggiorno delle truppe francesi in Italia e delle truppe italiane in Francia.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole Mayer della presentazione di queste relazioni, che saranno stampate e distribuite.

Svolgimento di interrogazione.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di una interrogazione dell'onorevole senatore Libertini al ministro delle comunicazioni « Sulla necessità urgente di migliorare le comunicazioni tra la Capitale e la Sicilia e di conseguenza con la Colonia Libica, sia negli orari come nella celerità del percorso e materiale rotabile ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro delle comunicazioni per rispondere a questa interrogazione.

CIANO, *ministro delle comunicazioni*. Come l'on. Libertini sa, le comunicazioni tra la Capitale e la Sicilia erano, fino alla fine dello scorso anno, eseguite con due coppie giornaliere di treni. Dal primo gennaio dell'anno in corso è stata aumentata la terza coppia di treni, per modo che le comunicazioni oggi esistenti tra la Capitale e la Sicilia sono uguali a quelle che esistevano nell'anteguerra.

Anche la velocità dei treni è presso a poco la stessa; anzi dovrei far presente all'onorevole senatore Libertini che, per i miglioramenti apportati alla linea Battipaglia-Reggio Calabria, in alcuni punti la velocità dei treni è aumentata.

Per rendere poi più frequenti le comunicazioni fra la Sicilia e la Tripolitania, dal 10 marzo la linea Siracusa-Tripoli, che era settimanale, è stata resa bisettimanale, e la linea stessa è in perfetto accordo con gli orari dei trasporti ferroviari.

Circa il materiale, debbo far presente all'onorevole senatore Libertini che le carrozze che fanno tutto il percorso da Roma a Siracusa sono ottime; si tratta esclusivamente di carrozze a carrelli. Per esempio, con la prima coppia dei treni viaggia una vettura-letti e

una vettura mista di prima e seconda classe del tipo internazionale; con la seconda coppia viaggia pure una vettura mista per la comunicazione diretta Roma-Catania-Siracusa; con la terza coppia viaggia ancora una vettura mista di comunicazione diretta tra Roma e Siracusa ed un'altra tra Roma e Palermo.

Assicuro peraltro l'onorevole Libertini che non appena l'amministrazione ferroviaria avrà ritirato il materiale che ha in ordinazione, sarà sua cura di migliorare il più possibile la composizione dei treni fra la Capitale e la Sicilia.

Dopo di che non mi resta che augurarmi che l'onorevole senatore Libertini voglia dichiararsi soddisfatto della mia risposta.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole senatore Libertini per dichiarare se è soddisfatto.

LIBERTINI. Prendo atto dell'ultima parte delle dichiarazioni dell'onorevole ministro, e non dubito di vederle tradotte in atto, perchè ben conosco l'interesse che egli ha mostrato pel miglioramento delle comunicazioni fra la Capitale e l'estremo lembo d'Italia. Quanto al resto debbo dirle che le sue informazioni mi sembra non siano troppo esatte.

Riguardo all'aumento dei treni, è perfettamente vero quanto l'onorevole ministro ha dichiarato: oggi abbiamo lo stesso servizio dell'ante-guerra. Senonchè questi treni sono tutti accelerati o quasi, malgrado portino il pomposo titolo di *diretti* e *direttissimi*. Lo dimostra il fatto che, per coprire un percorso di poco più che 700 chilometri, impiegano oltre 17 ore, quasi quante ne occorrono per andare da Roma a Parigi. (*Commenti animati*).

Circa il materiale rotabile le assicuro, onorevole ministro, che non è pur troppo adatto a rendere meno penoso il disagio di un lungo percorso. Sono quasi sempre vetture antiquate e prive di ogni comodità. Tra l'altro, le ritirate sono assolutamente inservibili, nè il personale si affanna troppo a tenerle in buona condizione, almeno di pulizia: spesso vi manca l'acqua.

Ad ogni modo, poichè ella, onorevole ministro, ha dato assicurazione che appena l'Amministrazione ferroviaria avrà avuto il nuovo materiale che ha ordinato, sarà provveduto anche a migliorare quello che fa servizio con la Sicilia, io ne prendo atto con soddisfazione,

nella certezza che manterrà le promesse che ha fatte.

E giacchè ho la parola, debbo segnalare un altro inconveniente e fare un'altra raccomandazione all'onorevole ministro, sempre in tema di comunicazioni tra la Capitale e la Sicilia. Le comunicazioni con Palermo, via mare, sono ora disimpegnate da piroscafi che fanno anche il servizio da e per Tunisi; di talchè avviene spesso che, per la ressa dei viaggiatori diretti o provenienti dalla Reggenza, non si trovano cabine disponibili, specialmente per coloro che devono prendere imbarco a Palermo, diretti a Napoli. Sarò grato all'onorevole ministro se vorrà interessarsi anche di eliminare questo inconveniente, il quale si verifica anche nei treni diretti da Siracusa a Roma, quando in quel porto coincide l'arrivo del piroscafo da Tripoli o da Bengasi: i viaggiatori delle stazioni intermedie non trovano posto.

Io, ripeto, ho fiducia nell'opera sua. Ho fatto questa interrogazione unicamente a titolo di ricordo, perchè ho fiducia che il Governo non mancherà di rendersi conto dei nostri bisogni e provvederà adeguatamente, come ha promesso.

CIANO, *ministro delle comunicazioni*. Do comando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CIANO, *ministro delle comunicazioni*. Voglia il Senato scusarmi se abuso della sua benevolenza. Lo faccio unicamente per domandare il permesso di rimettere all'onorevole senatore Libertini uno specchio comparativo del tempo impiegato nelle comunicazioni fra la Capitale e la Sicilia prima e dopo la guerra, specchio dal quale risulta che il tempo che s'impiega oggi nelle comunicazioni tra la Capitale e Siracusa, è inferiore a quello che s'impiegava prima. Relativamente poi al piroscafo, assicuro l'onorevole interrogante che farò tutto il possibile affinchè siano lasciati a disposizione di tutti, i posti per coloro che debbono recarsi a Tripoli.

Approvazione del disegno di legge: « Assegno annuo da corrispondersi a S. A. R. il Principe ereditario Umberto di Savoia Principe di Piemonte ». (N. 199).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Assegno annuo da corrispondersi a S. A. R. il Principe

Ereditario Umberto di Savoia, Principe di Piemonte ».

Prego il senatore, segretario, Pellerano di darne lettura.

PELLERANO, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 199).

PRESIDENTE. Prima di dichiarare aperta la discussione, credo opportuno dar lettura al Senato delle parole della relazione della Commissione, nelle quali il venerando decano del Parlamento italiano, Paolo Boselli, ha espresso, in modo che non potrebbe essere più felice, il sentimento del Senato e del paese. (*Il Presidente si alza e con lui si alzano i ministri e i senatori*).

« Il pensiero e l'animo, pieno di affetto devoto, si volgono all'Augusto Principe. A Lui è congiunto il cuore degli Italiani, in mezzo ai quali, anche nelle terre lontane, Egli esprime, e con gagliardia animatrice, il saluto del Re vittorioso e della giovinezza nata alla gloria. Giovinezza, che le alte tradizioni elevano, le generose virtù ispirano, i nobili studi avvalorano.

« Il Senato del Regno sa che Umberto di Savoia, Principe di Piemonte, cresciuto in Roma alle idee ardite e ai propositi invitti, sarà in ogni evento degno della sua Stirpe, romanamente italiano ». (*Vivissimi e prolungati applausi*).

Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo.

Art. 1.

L'assegnamento annuo previsto dall'art. 21 dello Statuto del Regno è stabilito a favore di Sua Altezza Reale il Principe Reale Ereditario Umberto di Savoia, Principe di Piemonte, in due milioni di lire, a cominciare dal giorno 15 settembre 1925.

(Approvato).

Art. 2.

Questa somma sarà pagata per dodicesimi ed in anticipazione di mese in mese alla per-

sona che sarà delegata da Sua Altezza Reale il Principe.

(Approvato).

Art. 3.

In occasione del matrimonio di Sua Altezza Reale il Principe, l'assegnamento suddetto sarà aumentato fino alla somma annua di tre milioni di lire.

(Approvato).

Art. 4.

Nel bilancio passivo del Ministero delle finanze sarà aperto un capitolo apposito colla denominazione « Assegnamento a Sua Altezza Reale il Principe Reale Ereditario Umberto di Savoia, Principe di Piemonte ».

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà ora votato a scrutinio segreto.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Procederemo alla votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge approvati nella passata seduta e in quella odierna.

Prego il senatore, segretario, De Novellis di procedere all'appello nominale.

DE NOVELLIS, *segretario*, fa l'appello nominale).

PRESIDENTE. Le urne rimangono aperte.

Discussione della proposta di modificazione all'articolo 129 del regolamento interno del Senato (Doc. N. LVII).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di modificazione all'articolo 129 del regolamento interno del Senato.

Prego il senatore, segretario, Pellerano di darne lettura.

PELLERANO, *segretario*, legge:

« Art. 129. La relazione sulla validità della nomina di un senatore non dovrà contenere né giudizio, né indicazione, né allusioni relative ai meriti personali del nominato salvochè nel Regio

decreto egli venisse designato come appartenente alla categoria 20 dell'art. 33 dello Statuto.

La detta relazione, ove esprima voto favorevole, e questo voto sia stato dato all'unanimità, deve essere stampata, distribuita, letta in pubblica adunanza e posta all'ordine del giorno, come è prescritto per le relazioni degli uffici centrali dall'art. 23 del regolamento.

Tuttavia, malgrado la unanimità del voto favorevole, la Commissione può chiedere al Presidente del Senato la convocazione del Comitato segreto, perchè la convalida della nomina venga in esso deliberata.

Eguale facoltà compete, malgrado la stessa unanimità, a non meno di dieci senatori, nonchè al senatore nominato.

Quando invece il voto della Commissione sia riuscito favorevole *a semplice maggioranza*, la relazione sarà fatta oralmente in Comitato segreto da uno dei membri della Commissione quale semplice espositore delle considerazioni state svolte in seno alla Commissione, senza accennare all'avviso dei singoli commissari, che non deve da alcun senatore essere richiesto.

Quando il voto della Commissione sia negativo, la relazione sarà parimenti fatta oralmente in Comitato segreto.

Tanto nel caso della votazione a maggioranza, quanto in quello del voto negativo, prima di riferire al Comitato segreto, verrà sentito il Presidente del Consiglio.

In ogni caso il Senato delibera a scrutinio segreto.

Se la deliberazione è favorevole alla validità della nomina, il Presidente la enuncia nella prima seduta pubblica in conformità dell'articolo seguente senza indicare il numero dei voti; qualora fosse contraria, la comunica al ministro da cui il decreto è controsegnato.

Può anche la Commissione, di sua iniziativa, chiedere al Presidente del Senato la convocazione in Comitato segreto per discutere su questioni relative all'applicazione dell'art. 33 dello Statuto.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

LUSIGNOLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUSIGNOLI. Sulla variazione che è stata proposta all'articolo 129 del regolamento, per quanto

riguarda la convalida dei titoli dei nuovi senatori, io mi permetto principalmente di osservare che non è il caso di dare facoltà al senatore nominato di richiedere la convocazione del Senato in Comitato segreto, perchè il senatore, che non ha giurato, non può, secondo le norme vigenti, fare richieste impegnative pel Senato. Nè, d'altra parte, è necessario udirlo, dal momento che la Commissione di convalida può, per virtù della modifica del regolamento che ora si discute, informare il Senato dello stato dei fatti, resi manifesti dall'interessato. Quindi io credo che sarebbe opportuno emendare il capoverso del testo, proposto dalla Commissione, nel senso di togliere le parole « nonchè al senatore nominato ».

Per quanto poi si riferisce alla forma, ho consegnato al nostro onorevole Presidente una dizione che, pur rispondendo al concetto che ha ispirato la Commissione, mi sembra più semplice di quella proposta dalla Commissione stessa.

E questo è il mio emendamento.

PRESIDENTE. Faccio dare lettura della proposta del senatore Lusignoli.

PELLERANO, *segretario*, legge :

« Tuttavia la Commissione, anche nel caso di voto unanime favorevole, può chiedere al Presidente del Senato la convocazione del comitato segreto. Eguale richiesta potrà essere fatta da almeno 10 senatori ».

DE CUPIS. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE CUPIS. Ho chiesto la parola per dire semplicemente che sono pienamente d'accordo con l'onorevole Lusignoli in ciò che non debba essere questa facoltà concessa anche al senatore nominato, o meglio designato...

Voci. No, no, nominato.

DE CUPIS ... Nominato o designato, non importa; e vada per nominato. Se si dovessero fare questioni di parole, se ne potrebbero fare anche delle altre. Quel che importa è la sostanza; e a me pare veramente molto chiaro che il senatore, il quale non ha giurato, si debba considerare ancora estraneo al Senato; e dare a questo estraneo il diritto di chiedere al Presidente che il Senato venga convocato in Comitato segreto, è molto grave.

TOMMASI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TOMMASI, *relatore*. Non crederei per verità che possa il convalidando essere considerato addirittura disinteressato a quella che deve essere la sorte del decreto che lo nomina senatore, quando contro la convalida siano sorte delle accuse, intorno alle quali siasi fatto luogo ad istruttoria. È parso alla vostra Commissione, onorevoli colleghi, opportuno fissare tale concetto poichè la esperienza ha dimostrato più volte, che quando ad una convalida si oppongono obiezioni di carattere morale, tale da determinare la Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori a procedere ad indagini o addirittura ad un'istruttoria, non basta che questa sia risultata, a giudizio unanime della Commissione, a scagionare interamente il convalidando; convenendo che eguale convinzione penetri nell'assemblea. Nessuna opposizione si è mossa dai preopinanti circa la convenienza, la opportunità e dirò anche la necessità che in tal caso il giudizio sia portato in Comitato segreto, al fine di potersi agitare in esso il dibattito su le accuse, le difese e i risultati dell'istruttoria. Noi abbiamo assistito talvolta a spettacolo duro; che cioè, malgrado il voto favorevole ed unanime della Commissione per la convalida, questa sia stata negata dal Senato in seduta pubblica, poichè, mentre si sapeva che una qualche cosa si era detta che impegnava la reputazione del convalidando, non si aveva precisa sicurezza della insussistenza dei moesti appunti. Quindi è apparso opportuno alla vostra Commissione di proporvi una disposizione che, in simili emergenze, piuttosto che in seduta pubblica, come di norma si andasse in Comitato segreto, onde gli elementi di giudizio fossero in esso riesaminati e vagliati.

Aggiungerò che il primo nostro pensiero fu quello di stabilire, in tali evenienze la convocazione del Comitato segreto a richiesta soltanto della Commissione; poi, volendo largheggiare, sempre allo scopo di assicurare l'asseguitamento della verità, si opinò di estendere la facoltà della richiesta a non meno di dieci senatori; e finalmente, a tuttorismo, si è ammesso che lo stesso convalidando possa richiedere al Presidente la convocazione del Comitato segreto perchè fosse plenariamente riconosciuta la sua perfetta onorabilità. È questione di apprezzamento...

DE CUPIS. No, non è questione di apprezzamento soltanto.

TOMMASI, *relatore*. Sì, è questione di apprezzamento e di latitudine di criterio nello stabilire i modi di raggiungere la cognizione della verità. E l'apprezzamento della vostra Commissione fu precisamente che fosse opportuno, per la chiarificazione delle accuse, di consentire la facoltà di deferire il dibattito al Comitato segreto a dieci senatori, non che allo stesso convalidando. Ma poichè si obietta essere eccessivo giungere al punto di ciò consentire al convalidando, in quanto che egli, si crede, non avrebbe veste per domandare che si deliberasse intorno alla sua nomina in Comitato segreto, la Commissione se ne rimette al Senato e non si oppone all'emendamento restrittivo proposto dall'onorevole senatore Lusignoli.

In quanto poi alla forma da dare alla innovazione, quella della Commissione vale sostanzialmente l'altra presentata dall'on. Lusignoli, e può mettersi quindi in votazione l'una o l'altra che vale la stessa cosa.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare la discussione è chiusa, e pongo ai voti l'emendamento del senatore Lusignoli, al quale la Commissione dichiara di non opporsi. Rileggo l'emendamento:

« Tuttavia la Commissione, anche nel caso di voto unanime favorevole, può chiedere al Presidente del Senato la convocazione del Comitato segreto. Eguale richiesta potrà essere fatta da almeno dieci senatori ».

Chi approva questo emendamento è pregato di alzarsi.

(È approvato).

La proposta di modificazione allo art. 129 del nostro regolamento, sarà votata poi a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto 3 giugno 1924, n. 939, concernente l'autorizzazione agli Istituti di credito di consentire sovvenzioni contro cessione a garanzia delle obbligazioni « danneggiati terremoti » (N. 49 A).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 13 giugno 1924,

11. 939, concernente l'autorizzazione agli Istituti di credito di consentire sovvenzioni contro cessione a garanzia delle obbligazioni « danneggiati terremoti ».

Informo il Senato che di questo disegno di legge è stato presentato un nuovo testo concordato tra l'Ufficio centrale e il ministro competente. Prego quindi il senatore, segretario, onorevole Pellerano, di dar lettura di questo nuovo testo.

PELLERANO, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto 3 giugno 1924, n. 939, concernente autorizzazione agli Istituti di Credito a consentire sovvenzioni contro cessione a garanzia delle obbligazioni « danneggiati terremoti », sostituendosi all'articolo 1 il seguente:

Art. 1.

Gli Istituti indicati all'art. 266 del testo unico 19 agosto 1917, n. 1399, e la Cassa nazionale per le assicurazioni sociali, sono autorizzati a consentire, contro cessione a garanzia di obbligazioni rilasciate ai sensi dell'art. 3 del Regio decreto 27 settembre 1923, n. 2309, e dei Regi decreti 23 dicembre 1923, n. 2873, e 22 gennaio 1924, n. 107, ed in base a stati di avanzamento, stesi o vistati dall'ufficio del Genio civile, sovvenzioni in forma cambiaria o nella forma di prelevamento in conto corrente, per un importo complessivo non eccedente il valore attuale delle obbligazioni cedute, scontate al saggio stabilito da ciascun Istituto.

Nei casi di decadimento dell'obbligazione previsti dal secondo comma dell'art. 3 del Regio decreto luogotenenziale 27 settembre 1923, numero 2309, restano salve le ragioni creditorie degli Istituti sovventori verso lo Stato fino alla concorrenza dei quattro quinti dell'importo delle somministrazioni fatte, sempre quando le sovvenzioni risultino regolarmente effettuate in base a regolari certificati di avanzamento dei lavori, rilasciati a norma dell'art. 1 del Regio decreto luogotenenziale 3 giugno 1924, n. 939, subentrando lo Stato nelle ragioni creditorie degli Istituti stessi verso i danneggiati.

ALLEGATO.

Regio decreto-legge 3 giugno 1924, n. 939.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il testo unico approvato con Regio decreto 19 agosto 1917, n. 1399;

Visti i Regi decreti 27 settembre 1923, numero 2309; 23 dicembre 1923, n. 2873, e 22 gennaio 1924, n. 107;

Visti i Regi decreti 17 gennaio 1924, n. 75, e 20 marzo 1924, n. 440;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto col presidente del Consiglio dei ministri, ministro per l'interno, e coi ministri segretari di Stato per i lavori pubblici e per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Gli Istituti indicati all'art. 266 del testo unico 19 agosto 1917, n. 1399, e la Cassa nazionale per le assicurazioni sociali, sono autorizzati a consentire, contro cessione a garanzia di obbligazioni rilasciate ai sensi dell'art. 3 del Regio decreto 27 settembre 1923, n. 2309, e dei Regi decreti 23 dicembre 1923, n. 2873, e 22 gennaio 1924, n. 107, ed in base a stati di avanzamento, stesi o vistati dall'ufficio del Genio civile, sovvenzioni in forma cambiaria per un importo complessivo non eccedente il valore attuale delle obbligazioni cedute, scontate al saggio stabilito da ciascun Istituto.

Art. 2.

In caso di terremoto lo Stato rimane garante verso i portatori o cessionari delle obbligazioni di cui ai Regi decreti-legge suindicati per i danni causati o conseguenti dal terremoto stesso a costruzioni in corso, per le quali le dette obbligazioni sono state rilasciate, e solo fino alla concorrenza delle somme corrispondenti a certificati di avanzamento, debitamente rilasciati o vistati dall'ufficio del Genio civile.

Uguale garanzia viene assunta dallo Stato

per le costruzioni ultimate, per le quali non sia stata ancora rilasciata l'attestazione di cui all'art. 3 del suindicato R. decreto-legge 27 settembre 1923, n. 2309, e sempre solo fino alla concorrenza dei certificati di avanzamento, debitamente rilasciati.

Art. 3.

Ad accertare l'avanzamento dei lavori, di cui all'art. 2, provvedono gli uffici del Genio civile, ovvero gli uffici tecnici speciali istituiti dagli Istituti sovventori, debitamente autorizzati dal Ministero dei lavori pubblici, di concerto col Ministero delle finanze.

I certificati emessi dagli uffici tecnici degli Istituti sovventori dovranno essere visti dal Genio civile.

Art. 4.

Per il rilascio dei certificati di avanzamento i portatori o cessionari delle obbligazioni dovranno pagare un diritto nella misura del 0.30 per cento dell'ammontare dei lavori cui il rispettivo certificato si riferisce.

Il detto diritto sarà corrisposto per intero all'Erario, quando il certificato venga rilasciato dal Genio civile, e nelle proporzioni di un quarto all'Erario e di tre quarti al rispettivo ufficio tecnico speciale di cui all'art. 3, quando l'avanzamento dei lavori venga accertato da un ufficio tecnico speciale e visto dal Genio civile.

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici, d'intesa col Ministro per le finanze, saranno stabilite le norme per il versamento all'Erario delle somme anzidette e per la liquidazione e il pagamento di indennità ai funzionari del Genio civile che dovranno provvedere al servizio di cui si tratta.

Art. 5.

Agli uffici del Genio civile non potranno essere richiesti certificati di avanzamento se non per cifre corrispondenti a non meno del 10 per cento dell'ammontare totale della rispettiva costruzione e comunque per cifra non inferiore alle lire 10.000.

Art. 6.

Alle operazioni di cui all'art. 1 sono estese tutte le esenzioni consentite con l'art. 300 del testo unico 19 agosto 1917, n. 1399, ed agli Istituti che le compiono la disposizione del 2° comma dell'articolo 15 del Regio decreto 17 gennaio 1924, n. 75.

Art. 7.

Il presente decreto entrerà in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 giugno 1924.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI
DE STEFANI
CARNAZZA
CORBINO.

V. — *Il Guardasigilli*: OVIGLIO.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione è chiusa.

L'articolo unico del disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del regio decreto 16 ottobre 1924, N. 1703, relativo alla autorizzazione della spesa di lire 18 milioni per la costruzione di opere nel porto di Cagliari » (N. 119).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del regio decreto 16 ottobre 1924, n. 1703, relativo alla autorizzazione della spesa di lire 18 milioni per la costruzione di opere nel porto di Cagliari ».

Prego il senatore, segretario, Pellerano di darne lettura.

PELLERANO, *segretario*, legge:

Articolo unico.

Il Regio decreto 16 ottobre 1924, n. 1703, col quale fu autorizzata la maggiore spesa di lire 18,000,000 per l'esecuzione di opere di sistemazione e per l'arredamento del porto di Cagliari è convertito in legge.

Regio decreto-legge 16 ottobre 1924, n. 1703.

(*Omissis*).

Art. 1.

In aggiunta alle assegnazioni stabilite col Nostro decreto 3 maggio 1923, n. 1285, è autorizzata la maggiore spesa di lire 18,000,000 per l'esecuzione di opere di sistemazione e per l'arredamento del porto di Cagliari.

Art. 2.

Alla tabella A annessa al citato Nostro decreto è in conseguenza apportata la seguente variazione:

« Opere marittime che si eseguono a cura dello Stato nella Sardegna, lire 18,000,000 ».

Art. 3.

In dipendenza della suddetta autorizzazione di spesa saranno fatti nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici per le opere e arredi di cui ai precedenti articoli 1 e 2, i seguenti stanziamenti:

Nell'esercizio 1924-25.	L. 4,000,000
» 1935-26.	» 5,000,000
» 1926-27.	» 5,000,000
» 1928-27.	» 4,000,000

fermo restando il limite di cui all'articolo 4 del citato Nostro decreto.

Il ministro per le finanze introdurrà negli stati di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici le variazioni necessarie per la esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto entrerà in vigore nel giorno stesso della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Questo disegno di legge, che si compone di un solo articolo, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Modificazioni dell'art. 8 luglio 1912, n. 711, riguardante il contributo a carico dei comuni per l'impianto degli uffici telegrafici » (N. 115).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modificazioni all'art. 8 della legge 2 luglio 1912, n. 711, riguardante il contributo a carico dei comuni per l'impianto degli uffici telegrafici ».

Prego il senatore, segretario, Pellerano di darne lettura.

PELLERANO, *segretario*, legge:

Articolo unico.

Il contributo a carico dei Comuni per l'impianto del servizio telegrafico stabilito dall'articolo 8 della legge 2 luglio 1912, n. 711, è aumentato nella misura seguente:

Per l'impianto dell'Ufficio da lire 400 a lire 1000; per ogni chilometro di linea, da lire 150 a lire 400; per ogni chilometro di filo da lire 40 a lire 100.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

L'articolo unico di questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Costituzione in comune autonomo della frazione di Capo D'Orlando del comune di Naso » (N. 117).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Costituzione in comune autonomo della frazione di Capo D'Orlando del comune di Naso ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Pellerano di darne lettura.

PELLERANO, *segretario*, legge:

(*V. Stampato N. 117*).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Procederemo ora alla discussione degli articoli che rileggo.

Art. 1.

La frazione di Capo d'Orlando del comune di Naso col territorio descritto nell'articolo seguente è costituita in comune autonomo col nome di Capo d'Orlando.

(Approvato).

Art. 2.

Il confine fra i due comuni sarà segnato dalla linea che, partendo ad oriente dallo sbocco della Valle San Carlo segue il fondo della stessa valle sino a circa trecento metri a sud del ponte sulla strada rotabile; tocca la curva livello dei duecento metri; taglia le curve dei duecentocinquanta e trecento metri sino alla testata del vallone che incide la contrada Scafa detta anche Lavari; continua lungo la curva dei trecento metri; scende alle curve dei duecentocinquanta e duecento metri sino al chilometro 4 della strada Capo d'Orlando-Naso; prosegue lungo la curva dei trecento metri; scende alla curva dei centocinquanta metri sino alla valle del Forno; si dirige parallelamente fra la curva dei cento e quella dei centocinquanta metri sino alla valle del Vina per proseguire lungo la curva di livello dei 150 metri e incontrare la curva dei cento metri fino alla valle della Piscittina; continua fra le curve dei cento e centocinquanta metri e scende nella fiumara di Zappulla a circa ottocentocinquanta metri a monte del ponte della via ordinaria. Segue infine la parte mediana della fiumara Zappulla sino al mare.

(Approvato).

Art. 3.

Il Governo del Re è autorizzato a provvedere alla esatta determinazione dei confini ed a quanto altro occorre per l'esecuzione della presente legge.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Per una tombola nazionale, in pro Ospedale Civile " Vito Fazzi " in Lecce » (N. 94).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Per una tombola nazionale, in pro-Ospedale Civile " Vito Fazzi " in Lecce ».

Prego il senatore, segretario, Pellerano di darne lettura.

PELLERANO, *segretario*, legge:

Articolo unico.

Il Governo del Re è autorizzato a concedere, con esenzione di ogni tassa e di diritto erariale, una tombola telegrafica nazionale, a favore dell'ospedale civile di Lecce, per l'ammontare di lire 500,000.

Col decreto di autorizzazione, verrà stabilito il piano di esecuzione e verrà fissata la data di estrazione della tombola.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

L'articolo unico di questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Disposizioni intese a disciplinare la monta taurina » (N. 145).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Disposizioni intese a disciplinare la monta taurina ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Pellerano di darne lettura.

PELLERANO, *segretario*, legge:
(V. Stampato N. 145).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa e passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

In tutte le provincie del Regno è dichiarata obbligatoria l'approvazione preventiva dei tori destinati alla monta pubblica.

I Consigli agrari provinciali, o in mancanza di essi, le Amministrazioni delle provincie, dovranno, entro il termine di tre mesi dalla pubblicazione della legge, provvedere all'applicazione di essa ove non l'abbiano già fatto di iniziativa propria.

(Approvato).

Art. 2.

L'obbligo dell'approvazione preventiva, anche per i tori destinati alla monta privata, è esteso a tutte le provincie del Regno.

I regolamenti per la graduale e metodica applicazione del provvedimento, da sottoporsi alla approvazione del ministro per l'economia nazionale, dovranno comprendere speciali misure atte ad impedire che i tori non approvati siano comunque destinati alla monta.

Di tali tori dovrà essere prescritta la castrazione.

I regolamenti potranno altresì contenere speciali disposizioni relative alla razza dei tori, alle tasse di monta e eventualmente prescrivere il pagamento di un diritto fisso per ogni toro visitato. Il relativo provento dovrà essere devoluto esclusivamente per la organizzazione del servizio di visita, di approvazione e di vigilanza dei tori, destinati tanto alla monta pubblica quanto a quella privata.

(Approvato).

Art. 3.

Nelle provincie in cui il numero complessivo dei tori approvati risulti inadeguato alle esigenze della produzione bovina locale, i prefetti, quando ne sia fatta richiesta, motivata dai Consigli agrari provinciali, potranno prescrivere la costituzione di consorzi obbligatori di allevatori, aventi lo scopo di provvedere all'acquisto ed al mantenimento di altri tori, riconosciuti idonei, fino al raggiungimento del numero minimo prestabilito per ciascun territorio comunale, dagli stessi Consigli agrari provinciali.

Le spese di funzionamento dei consorzi saranno ripartite fra gli allevatori consorziati in proporzione delle bovine da ciascuno di essi possedute.

Uno speciale regolamento, proposto dal Consiglio agrario provinciale, da sottoporsi all'ap-

provazione del ministro dell'economia nazionale, disciplinerà la costituzione ed il funzionamento dei Consorzi.

(Approvato).

Art. 4.

I limiti, minimo e massimo, della pena pecuniaria prevista dall'articolo 2 della legge 5 luglio 1908, n. 392, sono elevati rispettivamente a lire 500 e a lire 2000. La stessa pena sarà applicata per le infrazioni ai regolamenti di cui agli articoli 2 e 3 della presente legge.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Disposizioni per la leva all'estero » (N. 104-A).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Disposizioni per la leva all'estero ».

Invito l'onorevole ministro dell'interno a dichiarare se consente che la discussione abbia luogo sul testo modificato dall'Ufficio centrale.

FEDERZONI, *ministro dell'interno*. Consento che la discussione si apra sul testo dell'Ufficio centrale.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole senatore, segretario, Pellerano di dar lettura del disegno di legge nel testo modificato dall'Ufficio centrale.

PELLERANO, *segretario*; legge:

(V. Stampato N. 104-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

LUIGGI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUIGGI. Onorevoli senatori, crederei di mancare ad uno stretto dovere verso i fratelli all'estero, e specialmente verso quelli che risiedono nelle due Americhe - che, nella loro grandissima maggioranza, tengono veramente alto il nome d'Italia in quei lontani paesi - se non portassi qui la loro voce e il loro sentimento di profondissima gratitudine verso il Governo nazionale, che fu il primo, dopo tanti anni di abbandono, ad intendere la loro voce, coll'esau-

dire i loro desideri. Essi sono vivamente grati a S. E. Mussolini che ha presentato l'attuale disegno di legge, il quale soddisfa un bisogno vivissimo di questi nostri benemeriti connazionali, e, nello stesso tempo, costituisce un atto di vera giustizia verso gli italiani all'estero e verso i loro figli.

È infatti desiderio vivissimo dei nostri connazionali di potere inviare i loro figli maschi a studiare in patria, ma le difficoltà della leva hanno spesso impedito, nella maggioranza dei casi, il realizzarsi di questo loro patriottico desiderio.

Il presente disegno di legge soddisfa quelle loro aspirazioni e contribuisce così a tenere più vivo l'affetto loro e dei loro figli verso l'Italia. Di più è anche un atto di giusta clemenza verso i nostri connazionali che senza colpa loro, e, il più delle volte, per circostanze al disopra della loro volontà, non poterono venire in Italia nei loro anni giovanili, a compiere i loro doveri di leva.

Essi ora potranno venire in Italia a rivedere parenti ed amici, o a stringere nuovi commerci fra la madre patria e quella di adozione. Per questi motivi, a nome dei nostri connazionali all'estero - fra i quali ho vissuto tanti anni e ne conosco bene l'animo generoso - porgo al Governo nazionale i più vivi ringraziamenti per avere esauditi i loro desideri, e, nello stesso tempo, ringrazio l'Ufficio centrale e il suo ottimo relatore per avere così bene interpretato, nella chiarissima relazione, i desideri vivissimi dei nostri ottimi fratelli lontani, che tanto affetto nutrono per l'Italia.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore dell'Ufficio centrale.

ARTOM, relatore. Onorevoli senatori, a nome pure dell'Ufficio centrale ringrazio anzi tutto il senatore Luiggi per aver portato il contributo della sua autorevole parola a favore di questo progetto di legge.

Il senatore Luiggi ha tenuto alto e glorioso il nome d'Italia nell'America latina, egli ha vissuto lungamente a contatto con i nostri emigranti, ne conosce profondamente i bisogni e le aspirazioni, e perciò la sua testimonianza è veramente decisiva a favore di questa legge. La quale può definirsi, a mio avviso, il compimento di un alto dovere verso la nostra emigra-

zione, e, nello stesso tempo, la realizzazione di una profonda, sentita necessità. Compimento di un alto dovere verso quella patriottica emigrazione, perchè, come avete sentito dal senatore Luiggi, la nostra emigrazione patriottica, ha diviso con profondo cuore le fortune della Patria. La nostra emigrazione, la quale potrebbe paragonarsi ad un immenso crogiuolo ardente nel quale l'umile sabbia si trasforma in terso e limpido cristallo, questa emigrazione patriottica rappresenta veramente le magnifiche virtù della nostra stirpe, per cui una misera plebe partita dalla patria nelle più infime condizioni, al contatto della civiltà di altri popoli e sotto la sferza della necessità, si trasforma in una gente possente e industriosa, la quale non solo dona spesso la fortuna a se stessa, ma sempre la dona al Paese e alla contrada che l'ospita.

Nello stesso tempo questa legge è il compimento di una profonda necessità: l'emigrante quando parte dalla patria prende una risoluzione estrema, dirò così disperata; dopo aver fatto tutti i tentativi possibili per un collocamento in Italia, si decide a percorrere la dura via dell'esilio e voi tutti sapete onorevoli colleghi:

...siccome sa di sale

lo pane altrui e come è duro calle

lo scendere e il salir per l'altrui scale.

Dopo infiniti stenti, dopo lotte continue l'emigrante trova una posizione e un lavoro: è umano il richiedere che ritorni in patria, sia pure per il compimento di un altissimo dovere, quale è quello del servizio militare? La risposta non può esser dubbia ed è suffragata dalle statistiche che davano il 10 per cento dei renitenti alla leva prima della guerra, nel dopo guerra segnano un notevole crescendo. Nel 1923 non ritornarono in patria per la leva se non 1500 persone: e, fatto curioso e doloroso al tempo stesso, fra questi renitenti all'estero si trovano molti di quei giovani eroici che fecero sacrificio di se stessi sul Piave, sul Grappa e a Vittorio Veneto. Finita la guerra, essi sono andati all'estero, hanno trovata una posizione e non hanno potuto abbandonarla. Questi giovani sono stati colpiti dalla renitenza: pertanto è provvida questa legge che, mentre esime dall'obbligo della leva i nostri connazionali all'estero accorda una

amnistia generale a quelli che già si trovano all'estero e che non hanno potuto ritornare in patria per necessità assoluta.

Questa legge è provvida anche da un altro punto di vista e cioè per l'indirizzo della nostra emigrazione. Io credo che il Senato mi consentirà di delineare, sia pure a brevissimi tratti, l'indirizzo che è venuta prendendo nel dopo guerra la nostra emigrazione. La nostra emigrazione ha subito grandi mutamenti in seguito alla guerra: mentre prima della guerra la nostra emigrazione era essenzialmente transoceanica, nel dopo guerra essa è divenuta una emigrazione continentale, anzi una emigrazione essenzialmente europea. Nello scorso anno 260 mila persone si sono recate in Francia, 12 mila in Svizzera, qualche migliaio in Jugoslavia e nei Balcani. Questo indirizzo della nostra emigrazione non può guardarsi se non con occhio accorato: dicendo questo io non mi riferisco né al Governo, né al Commissariato dell'Emigrazione, perchè mi è ben nota la vigile cura, anzi la passione che essi pongono nei problemi dell'emigrazione per cui mi è ben caro porgere qui pubblico, solenne elogio. Non si tratta né di leggi, né di azione immediata di Governo. Non si decreta l'indirizzo di una vasta emigrazione, come non si decretano il sorgere del sole e i fenomeni naturali in genere. Ma io credo che il portare la nostra attenzione su l'indirizzo della nostra emigrazione europea, sia ugualmente utile e necessario. Infatti una delle due ipotesi deve avverarsi, o la nostra emigrazione europea perde i suoi caratteri nazionali ed allora va ad arricchire altre nazionalità nel campo agricolo industriale e del lavoro ed anche in un campo su cui non mi soffermo; basta io l'accenni al Senato perchè se ne rilevi la grande importanza e cioè nel campo militare: ovvero nella migliore ipotesi conserva i suoi caratteri nazionali ed allora al menomo stormir di fronde di procelle europee noi siamo esposti al triste ritorno improvviso dei nostri emigranti, come già altre volte è avvenuto.

La nostra emigrazione ha subito un profondo cambiamento anche sotto un altro aspetto su cui giova, io credo, portare la nostra attenzione perchè costituisce in questo momento uno dei più gravi problemi della nostra vita nazionale. Prima della guerra, onorevoli colleghi, la no-

stra emigrazione partiva quasi unicamente dal mezzogiorno d'Italia, dalla Sicilia; nel dopo guerra la nostra emigrazione cambia regioni completamente: abbiamo in preponderanza l'emigrazione dall'Italia settentrionale; dal Piemonte, dal Veneto, dalla Lombardia. Da che deriva questo importantissimo fatto, deriva forse dalla questione demografica? Si può escludere nel modo più assoluto, perchè il coefficiente di agglomerazione non è cambiato in queste regioni. Altre sono le cause e più gravi: più grave di tutte è la causa economica ed anche la causa fiscale. Sentite che cosa scrive uno dei segretari di emigrazione del Veneto: « L'esodo delle nostre famiglie coloniche in Francia è soprattutto determinato dalla gravità delle imposizioni fiscali, in confronto del ceto rurale, già tanto provato dalla guerra, esodo, questo, che ha riscontro soltanto in quello gravissimo che si verificò dopo la guerra del 1866, che continuò per quasi un trentennio, e che ha spopolato le nostre campagne ».

Deve profondamente preoccupare questo fenomeno. Noi non chiediamo al Governo che si arresti in alcun modo il movimento emigratorio in queste regioni; né sarebbe possibile e conveniente il farlo; ma chiediamo che si studino profondamente le cause generali dello spopolamento delle nostre campagne del Veneto specialmente, e del Piemonte, per portarvi gradualmente rimedio, onde diminuire a poco a poco il fenomeno dell'esodo dei nostri lavoratori. Questo spopolamento deve paragonarsi per i suoi effetti non immediati al disboscamento delle nostre montagne. Anche questo fenomeno, nei suoi effetti rilevabili, non fa sentire subito il danno, ma in avvenire, quando cioè il danno economico è grave e profondo, e pressochè irreparabile.

Anche sotto questo aspetto è provvida questa legge, perchè favorisce il ritorno dei nostri emigranti con grande liberalità, per ragioni di famiglia, di commercio, di salute, di studio; ed a questo proposito il vostro Ufficio centrale ha voluto stabilire precise disposizioni per evitare possibili abusi nella applicazione della legge, abusi che forse saranno rarissimi, dato il patriottismo delle nostre popolazioni, ma che giova evitare perchè, altrimenti, si ferirebbe il sentimento di giustizia che è insito in ognuno e che deve essere profondamente rispettato.

Così, con tranquilla coscienza, il vostro Ufficio centrale vi propone l'approvazione di questo disegno di legge. L'Italia apra le braccia, qual madre con cuore materno, ai suoi figli lontani, pensosa non del proprio bene, ma essenzialmente del bene dei propri figli. Questi sono i suoi figli più dilette: perchè dopo la guerra l'Italia si è mirabilmente fusa, non solamente in una grande nazione di quaranta milioni di abitanti, ma in un'anima sola; e quest'anima italiana — e qui oso dire di interpretare il sentimento di tutto il Senato — è soprattutto con questi nostri fratelli lontani, che si trovano al di là dei monti e dei mari intenti al lavoro nei campi, nelle officine, nei commerci, con questi nostri fratelli, che, per dirlo con le parole di Giovanni Pascoli, il poeta dell'emigrazione, sono veramente « le opre di tutta la terra ». (*Vivissime approvazioni; congratulazioni*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale, e passeremo alla discussione degli articoli che rileggo.

Art. 1.

I nazionali residenti all'estero sono arruolati dal Consiglio di Leva senza visita, in base all'atto di sottomissione rilasciato durante la leva sulla loro classe alle Regie Autorità diplomatiche o consolari, o, prima dell'espatrio, alle competenti Autorità del Regno.

Essi hanno però facoltà di farsi visitare a proprie spese, in qualunque tempo, presso le dette autorità diplomatiche o consolari, le quali ove accertino la loro inabilità al servizio militare, ne daranno notizia pel tramite del Ministero della guerra o della marina al Consiglio di Leva, al Comando del Distretto militare o all'Autorità militare marittima competente, secondo che si tratti di iscritti di leva di terra o di mare, o di individui già arruolati.

(Approvato).

Art. 2.

I militari di cui al precedente articolo sono dispensati, in tempo di pace, dal presentarsi alle armi fino a che duri la loro residenza all'estero.

In caso di mobilitazione saranno obbligati a presentarsi, con quelle eccezioni però che ver-

ranno allora stabilite, in relazione alla possibilità in cui essi si trovino di rimpatriare in tempo utile.

(Approvato).

Art. 3.

Coloro che rimpatriano prima del compimento del 32° anno di età sono obbligati a compiere la ferma con la prima classe che sarà chiamata alle armi, a meno che, essendo nati all'estero e investiti per nascita della cittadinanza estera locale, non provino di aver prestato nell'esercito regolare del Paese di nascita un adeguato periodo di effettivo servizio sotto le armi.

Quelli che rimpatriano dopo il compimento del 32° anno di età sono dispensati dal compiere la ferma, salvo l'obbligo di rispondere alle eventuali chiamate della loro classe di leva.

(Approvato).

Art. 4.

Potranno ottenere dalle RR. autorità diplomatiche o consolari all'estero o dalle competenti autorità militari del Regno la facoltà di permanere nel Regno senza obbligo di prestare servizio alle armi coloro che comprovino di compiervi un regolare corso di studi, per tutta la durata del corso stesso; e coloro che rimpatriano per ragioni di salute di famiglia o di commercio, purchè la loro permanenza nel Regno non superi i sei mesi, se provengono da paesi transoceanici, e di tre mesi se provengono da paesi europei o del bacino mediterraneo.

(Approvato).

DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

Art. 5.

I renitenti e i mancanti alla chiamata alle armi di classi che non furono comprese nella mobilitazione generale possono beneficiare delle disposizioni della presente legge e regolarizzare in via amministrativa la loro posizione, facendone formale richiesta, entro un anno dall'entrata in vigore di essa, alla Regia Autorità diplomatica o consolare, e i primi rilasciando inoltre il prescritto atto di sottomissione.

Nello stesso modo e termine possono regolarizzare la loro posizione i renitenti della leva in corso sulla classe 1905.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 9 novembre 1924, n. 1992, recante aggiunte e varianti al testo unico delle disposizioni riguardanti l'ordinamento del Corpo Reale equipaggi e lo stato giuridico dei sottufficiali della Regia marina, approvato con Regio decreto 21 agosto 1924, n. 1525 » (N. 150).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione del Regio decreto 9 novembre 1924, n. 1992, recante aggiunte e varianti al Testo unico delle disposizioni riguardanti l'ordinamento del Corpo Reale Equipaggi e lo stato giuridico dei sottufficiali della Regia marina, approvato con Regio decreto 21 agosto 1924, n. 1525 ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Pellerano di darne lettura.

PELLERANO, segretario, legge:

Articolo unico

È convertito in legge il Regio decreto 9 novembre 1924, n. 1992, che porta varianti all'ordinamento del Corpo R. Equipaggi e allo stato giuridico dei sottufficiali della R. marina.

ALLEGATO.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle disposizioni legislative riguardanti l'ordinamento del Corpo Reale Equipaggi e lo stato giuridico dei sottufficiali della Regia marina approvato con Regio decreto in data 21 agosto 1924, n. 1525 (n. 1523 di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*);

Udito il Consiglio superiore di marina, il quale ha dato parere in massima favorevole;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del nostro ministro della marina di concerto con quello delle finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Al testo unico delle disposizioni legislative riguardanti l'ordinamento del Corpo Reale Equipaggi e stato giuridico dei sottufficiali della Regia marina approvato con Regio decreto in data 21 agosto 1924, n. 1525, sono apportate le modificazioni di cui agli articoli seguenti.

Art. 2.

L'articolo 3 del testo unico di cui all'articolo precedente è abrogato e sostituito dal seguente:

« Il ministero della marina ha facoltà di ordinare arruolamenti volontari per qualunque categoria e specialità del Corpo Reale Equipaggi in relazione ai prevedibili bisogni. Ha facoltà inoltre di ordinare, quando se ne ravvisi la necessità per qualche categoria del Corpo Reale Equipaggi, arruolamenti volontari per la ferma unica di anni 4 al termine della quale ai militari che si congedano sarà corrisposto un premio di lire mille.

A tale premio non avranno più diritto quei volontari che, allo scopo di proseguire nella carriera, abbiano ottenuto la commutazione della ferma di anni 4 in quella di anni 6.

I requisiti necessari per gli arruolamenti contemplati dal presente articolo, saranno stabiliti con norme da emanarsi dal Ministero della marina.

Art. 3.

I primi due comma dell'articolo 12 del testo unico di cui all'art. 1 del presente decreto sono abrogati e sostituiti dal seguente:

« L'età minima e quella massima degli arruolamenti sarà stabilita dal Ministero volta per volta ».

Art. 4.

All'art. 14 del testo unico di cui agli articoli precedenti, dopo le parole « dell'anno in cui compiranno il 18° di loro età », la rimanente dicitura del 1° comma è abrogata e sostituita dalla seguente: « giovanetti di età in-

feriore a quella che sarà normalmente stabilita per gli altri arruolamenti, accordando a tale riguardo una maggiore facilitazione ai figli e agli orfani degli ufficiali del Corpo Reale Equipaggi e dei sottufficiali della Regia marina e del Regio esercito, nonchè agli allievi delle navi asilo e di altri Istituti aventi analoghe finalità ».

Art. 5.

L'ultimo periodo dell'articolo 26 del testo unico citato negli articoli precedenti è abrogato e sostituito dal seguente:

« L'avanzamento in parola avrà luogo col solo criterio della scelta e lo scrutinio relativo sarà esteso alla prima metà dei capi di seconda classe che abbiano compiuto 2 anni di permanenza nel grado e il periodo d'imbarco di cui al successivo articolo 28 ».

Art. 6.

Nel penultimo comma dell'art. 27 del testo unico di cui agli articoli precedenti la parola « doppio » è sostituita con l'altra « triplo » e le parole « non inferiore a 4 » sono sostituite dalle altre « non inferiore a 6 ».

Allo stesso articolo 27 sono aggiunti i seguenti due comma prima dell'ultimo:

« Il numero dei capi di 1ª classe da iscriversi nel quadro di avanzamento a sottotenenti del Corpo Reale Equipaggi dovrà essere uguale al numero delle vacanze per cessazione del servizio attivo permanente per limiti di età, prevedibili nel ruolo degli ufficiali delle rispettive categorie dal 1º del mese in cui viene disposta la compilazione del quadro a tutto il 31 marzo dell'anno successivo, più il numero fisso di 3.

Il quadro stesso cesserà di aver vigore anche se non esaurito, con l'approvazione di un successivo quadro ordinario ».

Art. 7.

Nell'articolo 28 del citato testo unico è inserito immediatamente dopo la tabella, il seguente comma:

« Il periodo minimo di 2 anni d'imbarco stabilito per l'avanzamento dei sottocapi torpedinieri E. ed S., si intende cumulativamente

nel periodo di servizio prestato da comune di 1ª classe e da sottocapo, con un minimo di un anno da sottocapo ».

Art. 8.

All'art. 60 del citato testo unico, dopo la lettera f) del paragrafo 2º (ossia « le promozioni ordinate in base al presente articolo saranno fatte con riserva di anzianità ») sono aggiunti i seguenti comma:

« Le promozioni avvenute prima dell'andata in vigore delle disposizioni del Regio decreto-legge 14 giugno 1923, n. 1483, a capo di seconda classe dei secondi capi anziani, i quali nel ruolo erano meno anziani dei loro pari grado che non vennero promossi per mancanza di anzianità di servizio si devono intendere disposte con riserva di anzianità nei riguardi dei predetti secondi capi anziani. Questi, allorchè sono promossi al grado di capo di seconda classe, devono riprendere la loro anzianità relativa in confronto dei loro pari grado, già di loro meno anziani, promossi direttamente capi di 2ª classe prima della entrata in vigore delle citate disposizioni.

« I capi di 2ª classe che in base al precedente comma riprendono la loro anzianità relativa in confronto di pari grado prima di loro promossi, possono essere scrutinati per l'avanzamento a capo di 1ª classe, e se idonei essere promossi, anche se non hanno le prescritte condizioni di anzianità e d'imbarco nel grado, quando altri capi di 2ª classe di minore anzianità relativa sieno scrutinati avendo le condizioni perchè promossi capi di 2ª classe prima dell'entrata in vigore delle disposizioni di cui al Regio decreto-legge 14 giugno 1923, n. 1483.

« Qualora dei capi di 2ª classe già promossi con riserva di anzianità, come dal precedente comma del presente articolo, siano stati promossi capi di 1ª classe prima che siano promossi capi di 2ª classe coloro che nel ruolo dei secondi capi anziani erano più anziani di loro e non vennero promossi per mancanza di anzianità di servizio, anche le predette promozioni a capi di 1ª classe si intendono fatte con riserva di anzianità in confronto dei detti sottufficiali che precedentemente erano di loro più anziani ».

I capi di 2ª classe che sono stati preceduti nell'avanzamento da pari grado meno anziani promossi con riserva di anzianità prima dell'entrata in vigore del Regio decreto (da convertirsi in legge) 14 giugno 1923, n. 1483, all'atto della promozione prenderanno nel ruolo dei capi di 1ª classe il posto ad essi spettante in base alla loro anzianità relativa in confronto sia fra di loro, sia dei pari grado meno anziani precedentemente promossi con riserva di anzianità.

L'accertamento della idoneità dei predetti capi di 2ª classe al grado superiore, sarà fatto col criterio della scelta; cesserà la riserva di anzianità nei riguardi di quei capi di 2ª classe che siano dichiarati non idonei al grado superiore.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 novembre 1924.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI
THAON DI REVEL
DE STEFANI.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su quest'articolo unico.

SECHI, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SECHI, *relatore*. L'Ufficio centrale è una nime nel proporre l'approvazione di questo disegno di legge, ma al tempo stesso non può fare a meno di rilevare che esso reca modifiche all'ordinamento dei sottufficiali di marina e del corpo Reali equipaggi a troppo breve distanza dalla pubblicazione del Testo unico, che costituisce il complesso organico delle relative disposizioni; il quale non poteva non essere il risultato di studi ponderati e finalmente coordinati.

Portare, a soli tre mesi d'intervallo, delle modifiche a questo Testo unico, non sembra molto opportuno e neppure giovevole all'amministra-

zione e all'efficienza militare; quando specialmente si consideri che tali modifiche investono questione così complessa e delicata quale è quella del personale. Pur proponendo al Senato l'approvazione del provvedimento che dà sanzione legale al decreto-legge modificativo, l'Ufficio centrale sente il dovere di raccomandare all'onorevole Ministro della marina di tener presente la convenienza che gli ordinamenti relativi al personale abbiano carattere di massima stabilità; egli dovrebbe far valere la sua autorità presso gli uffici competenti, che sono — quando ben si consideri — i maggiori responsabili di questa, troppo rapida e movimentata legislazione; affinché si proceda con maggiore ponderazione, tenendo sempre ben presente che, pur colle migliori intenzioni di ricercare *il meglio*, si perde di frequente il *bene* già realizzato; si rimuovono talora degli inconvenienti, ma il più delle volte se ne determinano altri di maggior rilievo.

SIRIANNI, *sottosegretario per la marina*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SIRIANNI, *sottosegretario per la marina*. Debbo assicurare l'onorevole relatore che saranno tenute in debito conto le sue osservazioni, anche per il fatto che il mutar troppo frequentemente indirizzo è cosa anche pregiudizievole per l'Amministrazione.

SECHI, *relatore*. Ringrazio.

PRESIDENTE. Non facendosi altre osservazioni, dichiaro chiusa la discussione.

L'articolo unico sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Protezione e assistenza della maternità e dell'infanzia ». (N. 79-A).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Protezione e assistenza della maternità e dell'infanzia ».

Chiedo al ministro dell'interno se consente che la discussione si apra sul testo modificato dall'Ufficio centrale.

FEDERZONI, *ministro dell'interno*. Consento.

PRESIDENTE. Prego il senatore, segretario, Pellerano di dar lettura del disegno di legge nel testo modificato dall'Ufficio centrale.

PELLERANO, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 79-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

LORIA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LORIA. Onorevoli colleghi, sembrerà fuor d'opera che io mi permetta di prendere la parola su questo disegno di legge, che è stato così splendidamente illustrato dalla magnifica relazione dell'onorevole Marchiafava. D'altra parte però, mi sarebbe parso poco conveniente che un progetto così eccellente ed importante, che fa tanto onore al gabinetto che l'ha presentato come all'assemblea che l'approverà, attraversasse quest'aula senza una parola di illustrazione e di commento; e poichè ho avuto l'onore di occuparmi di questo progetto come membro dell'Ufficio centrale, mi permetto di esporre in proposito alcune brevissime considerazioni.

Il progetto di cui si tratta concerne uno degli argomenti più importanti, che tocchino intimamente la salute fisica e morale della società umana; poichè si comprende subito che il disagio della madre e del bambino è una delle cause essenziali delle asimmetrie così stridenti che travagliano i popoli civili. Però è anche vero che questa condizione di disagio è essa stessa il prodotto di cause più profonde, cioè delle condizioni di miseria in cui giace tanta parte della popolazione e sopra tutto delle abitazioni antibiologiche, da cui una legge veramente provvida non può assolutamente prescindere. Io rammento che più di 20 anni or sono ho dovuto dirigere un'inchiesta sulle abitazioni operaie a Torino e che da quella inchiesta sono emerse delle constatazioni raccapriccianti; per esempio che nel quartiere di Borgo Dora, in una sola stanza abitavano 8 persone. Constatazioni altrettanto terribili sono state fatte a proposito del quartiere romano del Testaccio da Domenico Orano nel libro « Come vive il popolo di Roma », che potrebbe definirsi una riabilitazione dell'osteria, poichè da quel libro emerge come molti operai trovino nelle osterie più triviali un ambiente dopo tutto più igienico e più confortante che nelle loro miserabili abitazioni. Anche poco tempo fa un cameriere di un ristorante di Roma mi diceva: « ci sentiamo rinati perchè abitiamo in quattro in una

stanza, mentre finora abitavamo in otto ». E queste sono ancora rose e fiori a paragone di quelle abitazioni trogloditiche, che la popolazione romana ha saputo aprirsi nelle spelonche fuori Porta del Popolo e di cui i giornali di Roma hanno dato non è guari dei *facsimili* terrificanti.

Ma ciò che è peggio è che quegli infelici, i quali abitano in queste dimore, non sanno poi assolutamente staccarsene. A Londra lady Malcolm mi diceva: « Io e la mia amica la duchessa di Marlborough abbiamo preso in affitto alcune stanzette per allogarvi delle fanciulle che vivono in una promiscuità rivoltante nel quartiere proletario di Whitechapel. Ebbene queste fanciulle fuggirono tutte da quelle linde stanzette per tornare ai loro covi nefandi ». Ed una stessa constatazione si è potuta fare a Napoli dopo che vi si è aperto il quartiere del Vomero.

Ma questa miseria fisica è ancora meno grave che la miseria morale, dominante in codesti quartieri. Per esempio mi rammento che a Padova nel quartiere del « Portello », che frequentavo assiduamente trenta anni fa (*si ride*) — e spero che adesso le cose saranno migliorate, — l'incesto e l'adulterio si davano liberamente in spettacolo alle popolazioni nascenti. A Torino vi era, fino a pochi anni fa, il così detto « Ciabot d'le Merle » che per fortuna è stato smantellato nei grandi lavori di demolizione della città, il quale era una specie di quadrilatero di case di un sol piano, dove nelle ore del giorno si poteva entrare liberamente dalla porta aperta sul cortile e vi si trovavano, in cucette di una piccolezza incredibile, soltanto dei vecchi e dei bambini, perchè i giovani erano dispersi per la città a compiere le loro operazioni. Ma quando veniva la sera, si abbassavano le saracinesche e quel quadrilatero diventava il castello del vizio e del delitto.

Ora in quei covi nefandi si elaborano le varietà abissali della specie umana, o si deteriora profondamente la sanità fisica e morale della generazione crescente. Per ciò che riflette la salute fisica, mi basti dire che qui a Roma, nella scuola « Vittorino da Feltre » frequentata da bambini di tutti i ceti, si hanno il dieci per cento di gracili e il tre e ottantadue per cento di rachitici, mentre nella scuola « Edmondo De Amicis » al Testaccio, frequentata sopra-

tutto da bambini poveri, si ha il 14.93 per cento di bambini gracili ed il 7.77 per cento di rachitici. Generalmente i bambini gracili e rachitici, che frequentano le nostre scuole, devono le loro condizioni tristissime alla miseria dei loro genitori e della loro famiglia: *Invalide patrum referant ieiunia nati*. Perciò molto giustamente questa legge al suo art. 4, imitando del resto una disposizione della legge francese del 1904, stabilisce come punto fondamentale, per provvedere all'assistenza infantile, che si debbano anzitutto soccorrere le madri bisognose.

È giusto riconoscere che la legge delle otto ore ha prodotto qualche influenza benefica, perchè ha consentito alle madri di trattenerli in casa nelle prime ore del mattino, in cui è più che mai necessaria la loro vigilanza. Ed infatti l'ufficio del lavoro di Zurigo ha potuto constatare che, in seguito alla legge delle otto ore, è molto diminuito il numero dei bambini dati a custodia. D'altra parte però va riconosciuto che negli ultimi tempi si sono create condizioni sfavorevoli, soprattutto per effetto del lavoro notturno dei genitori, i quali, quando sono obbligati a lavorare di notte, esigono che anche i loro bambini siano impiegati di notte per non essere turbati dal loro chiasso durante le ore diurne in cui dormono; e si capisce come tutto ciò debba avere delle influenze addirittura nocive e sinistre sulla salute infantile.

Ma peggiore della degenerazione fisica è la degenerazione morale. Io mi sono trovato parecchie volte in piazza San Pietro ad assistere ad un curioso divertimento: una bambina legava un bambino ad un paracarro, lasciandogli libere le braccia ed altri bambini gli sputacchiavano addosso, l'insultavano, gli buttavano addosso torsi di frutti, ecc. Io non mi sono curato d'indagare se questo strano divertimento volesse essere, per avventura, una parodia plateale del più sublime fra i martiri; ma mi sono domandato più volte da che razza di cloache dovevano uscire i bambini che vi si dilettevano. Ma ciò che è veramente grave è che queste abitazioni proletarie sono delle vere fabbriche di delinquenti nati, o di quelli che l'antropologia criminale chiama delinquenti nati, mentre dovrebbero più propriamente chiamarsi delinquenti sociali, perchè è la società stessa che li crea colle sue ingiustizie, e colle sue negligenze.

Diceva bene il vecchio Mercier nei suoi *Tableaux de Paris*: « Ogni uomo malvagio ha probabilmente cominciato dall'essere un fanciullo miserabile »; ma ciò che è più grave è che questi fanciulli miserabili cominciano essi stessi dall'essere dei delinquenti; ed infatti da quelle bolgie proletarie escono a frotte i criminali infantili, e da questa degradazione della casa emerge quell'incremento spaventoso della criminalità giovanile, che il mio illustre amico Leonardo Bianchi denunciava testè in uno dei suoi suggestivi discorsi, e che è ben più grave ed univoco che non l'aumento, pure da lui denunciato, del numero dei ricoverati nei manicomii, che potrebbe essere semplicemente il prodotto dell'accresciuto costo della vita, il quale impedisce molte volte alle famiglie di custodire nella propria dimora i loro dementi.

Ora, conviene dirlo: di tutto questo assieme di cause profonde della miseria fisica e morale delle popolazioni povere la legge di cui discutiamo non si occupa affatto; essa prende il fenomeno e cerca di curarlo, ma non si preoccupa delle cause profonde che lo hanno determinato. Nè si può negare che questa sia una lacuna fondamentale della legge.

La quale però, malgrado tutto, è degnissima del plauso più assoluto e contiene disposizioni addirittura eccellenti; tra le altre quella che limita l'ingresso dei fanciulli nei cinematografi, che esercitano sulla psiche infantile una influenza addirittura deteriorante.

A Torino, per esempio, pochi anni or sono, si è scoperta una specie di associazione a delinquere fra i bambinetti delle scuole tecniche, i quali andavano in due da una fruttivendola, e mentre l'uno la intratteneva sul prezzo dei vari frutti, l'altro ne rubava abilmente qualcuno. Voi direte: si tratta di una ragazzata insignificante. Ma non è insignificante lo statuto di quella Santa Wehme infantile, e soprattutto l'articolo il quale stabiliva che, se uno dei compagni avesse denunciati gli altri, uno di essi, estratto a sorte, avrebbe avuto l'incarico di ucciderlo (*commenti*) e perciò ciascuno di quei fanciulli veniva munito di un pugnolino debitamente affilato. Si fece una specie di processetto nella scuola, e si appurò che l'idea di questa associazione era stata suggerita a quei bimbi, dalla frequentazione del cinematografo.

È pure eccellente il disposto, ispirato o tolto in gran parte dalla legge francese del 23 gennaio 1873, che proibisce di somministrare ai bambini gli alcoolici. Ed in verità, quando si pensi che gli alcoolici hanno una influenza sinistra, specialmente sopra i centri nervosi inferiori, e sono un fattore possente della criminalità, non si può a meno di applaudire a questo provvedimento. Solo mi permetterei di soggiungere che, dal momento che questa legge si è ispirata alla legge francese del 1873, poteva toglierne anche un altro disposto, quello che proibisce di consegnare ai bambini stampe pornografiche, con pene da 100 a 5000 franchi di multa e da un mese a due anni di carcere. Così pure sarebbe opportuno di vietare alle fanciulle l'ingresso nelle cosiddette accademie di danza, che sono molte volte accademie di perdizione.

Ma c'è un punto, di questo disegno di legge, su cui mi permetterei di esporre qualche timido dubbio. Il disegno, agli art. 11 e 20, stabilisce molto giustamente una vigilanza assai rigorosa sopra i bambini, che sono custoditi fuori della famiglia, o della casa paterna. E quando si pensi che in Francia la legge Roussel 23 dicembre 1874, che impone la vigilanza sui bambini dati a balia, ha avuto immediatamente ad effetto una diminuzione di mortalità nei lattanti, bisogna riconoscere che questo provvedimento è degnissimo del più ampio ed incondizionato elogio.

Ma questa legge non fa assolutamente nulla per tutelare i bambini dai danni, o pericoli, che loro provengono dall'opera dei genitori stessi. E prima di tutto dalle madri. È in realtà abbastanza strano che questo progetto, il quale s'intitola dalla protezione della maternità e dell'infanzia, non accenni nemmeno all'aborto procurato, che pure va diffondendosi in modo così spaventoso coll'aumento delle fabbriche. Mi basti dire che alla Venaria Reale, presso Torino, in seguito all'impianto di una fabbrica della Viscosa, che impiega molte operaie, si constata un aborto al giorno. Ma anche indipendentemente da questo, i bambini, e soprattutto i figli illegittimi, sono minacciati da una serie d'influenze disastrose, sia cioè dall'infanticidio, o sia dalle condizioni di orgasmo, che presiedono alla gestazione. Purtroppo spesse volte le fanciulle

si lasciano strappare dal capo la corona di fiori di arancio, solo per deporla di lì a poco sul feretro del proprio bambino. Ma ciò che è peggio, si è che il Governo stesso si fa complice di codeste jatture. Così, durante la guerra, a Bologna vi erano due fabbriche governative di munizioni, di cui l'una cessava il lavoro alle 2 di notte e l'altra lo cominciava alle tre. Ebbene in quest'ora d'intervallo le operaie di quelle industrie celebravano delle orgie fanerogame, di cui si capisce bene quale influenza dovessero avere sulla prole futura.

Ma se la condotta della madre ha influenze così disastrose sulla sorte del bambino nel periodo prenatale, l'influenza del padre è ben altrimenti sinistra sulla prole già nata. La leggenda e la letteratura parlano chiaro in proposito: ed Abramo, che è disposto a sacrificare Isacco, Teseo che manda a morte il figlio Ippolito, il conte Ugolino che divora i figli... (*vivi rumori, commenti*), Lazzaro di Rojo che tormenta il figlio Aligi, sono esempi abbastanza edificanti della paterna bontà. Ma pur troppo qui, come sempre, la letteratura e la leggenda riflettono nitidamente la vita. Io rammento che, ancora ragazzetto, nella mia Mantova, ho sentito raccontare da un presidente delle assise, con voce commossa, che il giorno precedente i giurati avevano dichiarato la colpevolezza di un fanciullo, mentre pure tutte le risultanze del processo avevano provata in modo evidente la sua innocenza. Io, egli soggiungeva, chiesi al capo dei giurati ragione di quel verdetto inqualificabile, ma egli mi rispose: cosa vuole? il padre del ragazzo ci ha tanto circuito, pregando che lo liberassimo da quel figliuolo irrequieto, che abbiamo finito per accontentarlo. Il passante, che percorre frettoloso le vie eccentriche delle città, sentè talvolta voci roche ed inarticolate, di cui non sa spiegarsi l'origine. Esse hanno origine dalle sevizie, che esercitano sui propri figliuoli genitori esecrabili, i soli esseri rispetto ai quali sarebbe legittimo ristabilire la pena di morte (*commenti*). Ed infatti la legge francese del 19 aprile 1898 infligge la pena di morte in caso di sevizie gravi esercitate sui fanciulli. Ma ancora pochi giorni fa abbiamo letto sui giornali di un contadino, che uccise col tridente il proprio figlio addormentato, solo perchè questi lo aveva con dolcezza esortato a non ubriacarsi più oltre.

Ma anche all'infuori di simili enormezze, è certo che una gran parte della mala condotta dei figli è dovuta precisamente alle condizioni anormali delle loro famiglie. Per esempio, in Francia si è constatato che su 385 fanciulli detenuti, 223 appartenevano a famiglie incomplete. Si è inoltre constatato che il maggior numero di ragazzi delinquenti si ha dove si hanno le separazioni dei coniugi, i divorzi, i rimaritaggi e così via dicendo. Si è pure constatato che in generale la mala condotta dei genitori ha influenza veramente disastrosa sulla condotta dei figli. Dopo la guerra poi è cresciuto in modo veramente spaventoso il numero dei genitori, che si fanno prosseneti dei propri figli, o ne fanno turpe mercato.

Ora è qui che la legge non provvede abbastanza rigorosamente e non provvede neppure il presente disegno di legge.

Per verità molto si è fatto in questi ultimi tempi in favore degli orfani delle varie categorie; gli orfani di guerra, gli orfani dei contadini, gli orfani degli operai rimasti vittime del lavoro, gli orfani poveri e così via dicendo, sono stati a volta a volta l'oggetto di provvedimenti pietosi da parte della legge, od anche di singoli privati; ma la legge non ha fatto mai nulla in favore degli orfani più dolorosi e degni di maggiore pietà, degli orfani, i cui genitori sono ancora vivi, o di coloro, che dalla incuria o dalla malvagità dei genitori sono abbandonati alle influenze sinistre del trivio e del delitto.

Ora bisogna dire che invece all'estero si è provveduto molto seriamente a tale riguardo. In Francia, in forza della legge 7 dicembre 1874, in caso di sevizie perpetrate dai genitori, il figlio può essere loro strappato. Più oltre procede la legge 24 luglio 1889, la quale stabilisce che si tolga il figlio ai genitori, quando questi siano corrotti, o lo sevizino, e stabilisce ancora che il fanciullo venga affidato ad una delle tre società, che a tal uopo sono istituite. Ora, in base a questa legge, soltanto nel 1894 si sono dichiarate 1159 decadenze dalla patria potestà, quantunque i tribunali francesi si ricusino in generale ad applicare questa legge per un soverchio ossequio alla potestà paterna.

Abbiamo poi leggi più recenti, quale quella del 19 aprile 1898, integrata da quelle del 5 agosto 1916 e 15 novembre 1921, le quali stabiliscono tassativamente che, in caso di tra-

scurezza da parte del genitore, questi decada dalla patria potestà, ed il fanciullo sia allontanato dalla famiglia ed allogato dapprima in pubblici stabilimenti e poi anche presso privati. A questo scopo vi sono anzi dei grandi stabilimenti agricoli, che accolgono questi fanciulli. Tra gli altri, io ho potuto constatare in un grande stabilimento agricolo nei pressi di Bordeaux la prodigiosa influenza, che la vita della campagna esercita sulla rigenerazione fisica e morale del fanciullo. Poichè i direttori di quello stabilimento mi dicevano che quei fanciulli, divenuti maggiorenni, ritornavano spontaneamente all'Istituto per domandare consigli ed avviamenti ai loro antichi maestri.

Sulle tracce delle leggi francesi corre la legge prussiana del 2 luglio 1900, che ha istituita la *educazione protettrice*, ed in forza della quale, quando il genitore sia indegno, perde la patria potestà ed il bimbo viene collocato in istituti appositi. Questa legge ha avuto una innegabile influenza benefica; tanto è vero, che non solo molti genitori, per tema di perdere la patria potestà, si sono indotti a seguire una condotta più onesta, ma anche i bambini allogati in questi istituti seguono una condotta ottima, tanto che il 79 per cento di quelli, che hanno lasciato quegli stabilimenti alla maggiore età, non hanno poi dato luogo ad alcun rimarco o punizione.

Purtroppo invece la legge in Italia non ha fatto nulla, o per lo meno quasi nulla a tale riguardo. Noi abbiamo gli articoli 221 e 231 del Codice civile, che provvedono a togliere il bambino dalla famiglia indegna, senza però comminare la perdita della patria potestà. Abbiamo poi le disposizioni del Codice penale, quelle dell'art. 331, che tolgono la patria potestà, ma soltanto nel caso in cui intervenga una condanna penale. Chè anzi per l'art. 387 del Codice penale, neppure in casi gravissimi di abbandono si toglie la patria potestà. Soltanto gli articoli 113 e 116 della legge di pubblica sicurezza tolgono la patria potestà in certe condizioni molto gravi. Ma con tutto questo però non si colpiscono i genitori, che trascurano la loro prole, a meno che essi non cadano sotto particolari sanzioni. Nel 1905 era stato presentato un progetto dal senatore De Marinis, che stabiliva che il pretore avesse la facoltà di indagare con propri mezzi e con

proprie informazioni sulle condizioni delle famiglie, per sapere se la patria potestà era o no esercitata nel modo dovuto; ma quel progetto non ebbe seguito.

Ora anche l'attuale disegno di legge non provvede completamente; perchè è vero che all'articolo 11 esso dà ai patroni il diritto di essere informati delle cause, che possono aver tolta la patria potestà e li obbliga a denunziare all'autorità giudiziaria i fatti venuti a loro conoscenza, che possano importare la perdita della patria potestà, ma non accorda loro il diritto di intervenire nelle pareti domestiche, e di constatare direttamente le condizioni, in cui la patria potestà viene esercitata. Sia poi per un eccessivo ossequio al diritto romano, il quale del resto nel periodo giustiniano ha introdotte molte limitazioni alla patria potestà, sia per misoneismo, o per altra ragione, fatto sta che da noi non si è avuto mai il coraggio di battere in breccia questo sacrario della patria potestà.

Ora è su questo punto che io mi permetto di richiamare l'attenzione del Governo e del Senato, perchè mi pare che la legge a tale riguardo avrebbe dovuto più decisamente innovare.

Ma, malgrado queste lacune, che io mi sono permesso brevemente e disadornamente d'indicare, è certo che questo disegno di legge è eccellente e merita i nostri più caldi elogi. Frammezzo alla selva delle nostre leggi burocratiche, computistiche, bellicose, ispirate all'odio ed al livore, questa legge costituisce un'oasi confortatrice, o quasi l'araldo solitario di quell'avvenire troppo lontano, in cui, cessate le lotte nazionali ed internazionali e le assillanti distrette del bilancio, le assemblee legislative potranno dedicare l'opera e l'ingegno al grande scopo della rigenerazione e dell'ascensione umana.

Ed io, che per fortuna non sono talmente travolto dalla politica da disconoscere il merito ove esiste, tributo il più cordiale elogio al Ministero per essersi fatto artefice di tale anticipazione e mi auguro che il Senato vorrà coronare del suo unanime assenso una iniziativa così bella e benefattrice.

Dopo ciò non ho che a chiedere vivissime scuse ai colleghi, per essermi permesso di tur-

bare la loro serenità con questi documenti di dolore. (*Approvazioni e congratulazioni*).

RAVA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RAVA. Onorevoli colleghi, mi ero iscritto a parlare con lo stesso sentimento che ha mosso l'on. Loria, ma ignoravo le ragioni che egli avrebbe esposto. E il sentimento era questo: di non lasciare - nel lavoro febbrile di questi giorni della nostra vita parlamentare - passare la legge senza una particolare parola di elogio al relatore senatore Marchiafava e al ministro. Anch'io ho l'onore di appartenere alla Commissione, ed ho contribuito perchè l'illustre e onorando collega si assumesse questa fatica. A me pareva bello, utile e degno che una voce così autorevole nella scienza e nella umanità, desse il valore morale del suo nome alla legge, e dicesse le ragioni giuridiche, e ancora più le ragioni igieniche e scientifiche, che la raccomandano. Io ho davanti agli occhi sempre l'on. senatore Marchiafava, quando in mezzo alle sue tante cure, si reca in qualcuno degli asili che questa nostra Roma meravigliosa accoglie, e vive tra i bimbi, e li cura, e conforta col suo sorriso e con la sua dottrina le buone signore e le monache che ad essi attendono con amore. È per me una delle espressioni più alte e più nobili dell'umanità che lavora e della scienza, che si piega volentosa ai bisogni degli umili (*bravo, benissimo*)... E dopo ciò io rivolgo una parola cordiale di elogio al mio amico onorevole ministro Federzoni, perchè - in mezzo a tanti lavori e pensieri gravi e quotidiane questioni politiche, - ha avuto la volontà e la forza di portare innanzi a noi questo disegno di legge. Quindi non farò critiche, perchè desidero veder approvata la legge; domanderò, sì, qualche cosa di più, ma per l'avvenire. Ricordo la bella discussione che in questa Aula si fece nel 1907, per un disegno di legge presentato dal ministro Giolitti: fu lunga e interessante. Il Senato chiese qualche cosa di più, specie per la parte finanziaria; poi approvò concorde il disegno di legge. Ma esso non fu approvato dalla Camera e rimase lettera morta. Non ricomparve; e fu male! Così avvenne che l'Italia nostra, che pure progrediva nella legislazione civile e anche nella legislazione sociale, sia rimasta (diciamolo francamente) molto indietro nella legislazione

a favore della maternità e della infanzia, e soprattutto per l'infanzia abbandonata. Le classi operaie si occupavano dei salari e dei problemi economici non chiesero leggi per l'infanzia, per gli asili per le madri. Io ebbi a preparare nel 1900 (ero sottosegretario di Stato all'agricoltura industria e commercio) la legge pel lavoro delle donne e dei fanciulli; e più tardi quella delle casse di maternità: ma la spinta veniva dal cuore e dalla riflessione nostra, e non dalle classi interessate. Oggi le tendenze e le aspirazioni sono per buona parte, cambiate. Facciamo adunque passi modesti e rapidi; ma facciamoli. Le proposte di grandi rinnovazioni si fermano, come fu del Codice dei minorenni.

Ho salutato con vivo plauso questo disegno di legge e ho visto con piacere l'opera eminente che la direzione dell'amministrazione civile ha fatto per prepararlo. E ho letto il libro del dott. Lo Monaco « sulla protezione sociale della madre e del fanciullo ». L'onorevole Loria, con la sua autorità e con la sua competenza, ha citato fatti dolorosi, e casi patologici della società in cui noi viviamo, ma noi dobbiamo ricordare anche le cose belle e nobili che si svolgono sotto i nostri occhi e il senso d'umanità che le produce. I drammi dolorosi che l'onorevole Loria ha narrato sono i drammi delle grandi città, nelle piccole città nostre - e tante sono; e sane e operose e progressive - quei quartieri infami che egli ha descritto non esistono, nè accadono le scene orrende.

E metto nel novero delle piccole città anche quelle dell'importanza della mia città natale, Ravenna, dove la salute è buona e la vita ordinata; molte case modeste si fabbricano piccole, sane e adatte per una sola famiglia. Anche quei braccianti che hanno tanta forza di lavoro e sono numerosi, ed hanno dati tanti pensieri alla politica, appena possiedono qualche centinaio di lire, e possono fare un debito con la Cassa di risparmio, si fabbricano volenterosi l'umile casetta, che ha il cortile e pochi alberi ed è nido di vita buona. E il popolo nostro è buono, quindi niente delitti e niente maltrattamenti dell'infanzia. La casa è sana e la famiglia è sana. Vi sarà qualche caso doloroso, vi sono sempre i naufraghi della vita; ma sono più che altro casi da Codice penale, come sono

da Codice penale parecchi di quei fatti che ha citato l'amico Loria, e non hanno - parmi - niente a che vedere con la legge attuale, che vuole provvedere per i casi normali e per l'infanzia, e per il progresso della civile convivenza.

E dobbiamo qui ricordare quanto è buona la famiglia italiana in genere, e come i bimbi sono curati dal padre e dalla madre. (*Approvazioni*).

Lo stesso fatto dell'osteria, citato e lamentato dal senatore Loria, e cioè che all'osteria c'è il padre e la madre e c'è anche il *pupo*, è un fatto biasimevole e nocivo molto all'igiene del bambino, e pure dimostra che il bambino non è abbandonato e mantiene l'unità della famiglia. (*Ilarità*).

Il difetto è nelle case: nelle vecchie case oscure, buie, tetre, mal costruite. E sono tante, specie nelle grandi città. L'igiene invoca riforme... e sole!

Raccomando quindi all'onorevole ministro di far sorgere dei giardini per l'infanzia, dei campi di giuoco e dei ricoveri. Io sono stato, ora è poco, là al cimitero inglese a San Paolo, presso la tomba di Shelley e di Keats, a vedere un campo di giuochi per i fanciulli, che fu fatto da una Società cristiana americana e che poi è stato lasciato all'Italia. Il terreno è del Comune. Mi sono confortato vedendo quel luogo, che può raccogliere e ospitare i bambini anche nei giorni di pioggia, come nei giorni di sole, che sono così frequenti a Roma. È una lieta festa di bimbi - affidati alle volenterose e pie persone che presiedono l'asilo - dai genitori che ritornano grati la sera a ripigliare i bambini sereni e festanti.

Bene fece il Comune a concedere il terreno. E bene fece con gli asili giardini speciali che si chiamavano *infantiae salus*.

Onorevole ministro, si facciano molti di questi asili, specie nelle grandi città, veda di ottenere i mezzi, sia per fondarne, sia per aiutare quelle istituzioni private che questo vogliono fare. (*Approvazioni*).

Io stesso - che ho parte in una benefica fondazione - spero di riuscire a istituire un altro giardino, in un quartiere popolare di Roma, per raccogliere i bimbi del popolo e farli giuocare al sole. *Sale* e *sole* dicevano i Romani. Colonie estive, colonie marine, colonie alpine, quel che

si vuole, quello che si può; ma sole e igiene e moto. E ora mi ascolti, l'amico Federzoni, con benevola attenzione.

Vi è bisogno, onorevole ministro, di cercare i mezzi per applicare questa legge, che riempie una lacuna della nostra legislazione, vi è bisogno di favorire, soprattutto, la costruzione di case per il popolo, perchè, l'ho già detto un'altra volta, abbiamo trascurato questo lato, e lo ripeto oggi con serena e ferma franchezza. Abbiamo fatto molte case di lusso e poche popolari e per operai. Bisogna guadagnare il tempo perduto.

Sarà opera umana, e sarà anche un buon affare; perchè poi si spenderà meno in ospedali e ricoveri di inabili o di deficienti.

E soprattutto occorre che ella, allorchè avrà questi articoli di legge, li faccia applicare. La legge Guerzoni del 1868 fu buona e non si applica.

Si è parlato qui del cinematografo. Orbene, quando avevo l'onore di sedere in Campidoglio avevo tutti i giorni una dolorosa impressione uscendo da casa mia e vedendo otto o dieci manifesti di cinematografi parlanti di delitti, di donne strozzate, di fanciulli rapiti ecc. Scrissi al Prefetto: «Ma come accade che c'è una legge per la censura cinematografica e si attaccano questi manifesti che mostrano solo delitti e disonorano le mura di Roma?» Rispose il Prefetto che la censura c'era per le *films*, ma non per i manifesti: e che quindi non aveva facoltà di applicarla nel caso da me presentato! Inoltre, onorevole ministro, le censure fatte a Roma valgono per le *films* in Roma, ma quando la *film* passa in provincia, la censura pare non valga più....

FEDERZONI, *ministro dell'interno*. È esat-tissimo, ma le dirò che cosa si fa per impedire questo

RAVA. Benissimo. Bisogna impedirlo risolutamente.

E poi si sono visti dei casi singolarissimi. Bambini a lavorare nei teatri contro la legge del compianto Guerzoni, che ho ricordato, altri a fare per le vie da saltimbanchi. Non va. Ho già lamentato un'altra volta in Senato che si lascino venire in Italia certe carovane di zingari che si attendano presso le porte delle città dando uno spettacolo non certo bello, e, qualche volta, rubando dei fanciulli.

Noi non abbiamo da dare ospitalità a questa gente, che non ha patria e che non si sa che cosa faccia. Sono certo casi singolari, e sta bene: ma sono fatti dolorosi e devono evitarsi.

Così erano casi quelli delle abitazioni trogloditiche in Roma di cui ci ha parlato Loria, ma che davano una ben triste impressione; è bene siano state distrutte, come pure sarebbe bene che una buona volta fossero sventrati certi quartieri, di mala fama e di mala vita, centro di violenze e di vizi, perchè forse, risanandoli materialmente, vi potrà ben presto risorgere la vita morale.

Sono codesti compiti gravi e spese, lo so, ma questo deve farsi. E amo dirlo, la carità privata non è assopita in Italia: tutt'altro.

Vedo continuamente, per ragioni del mio ufficio al Consiglio di Stato, la istituzione di asili infantili che i ricchi e anche i nuovi ricchi d'Italia istituiscono, viventi, senza aspettare la morte, potendo così il benefattore sorvegliare l'andamento della propria istituzione e vederne i buoni frutti.

Questi casi di nuova fondazione di istituti per vecchi e per bambini sono frequenti.

E per essi, onorevole ministro, debbo fare un lamento. Una volta l'amministrazione civile ci dava ogni tanto notizie: delle nuove istituzioni oggi non ce ne dà più. Siccome certamente i documenti il Ministero li conserva, perchè vi è una buona tradizione, sarà piccola spesa fare stampare la relazione statistica su questi istituti nuovi. Ella vedrà, onorevole ministro, che l'Italia figurerà, almeno io lo spero, molto degnamente anche in confronto dei paesi esteri.

Anche per la parte della legge che riguarda la maternità, della quale si è occupato con tanta sapienza e con tanta bontà di cuore l'onorevole Marchiafava, noi abbiamo fatti confortanti; e vediamo sorgere case di maternità e istituti di puericoltura. Onorevoli senatori, se qualcuno di Voi si reca qui a Roma nel magnifico convento di S. Gregorio, che domina la passeggiata archeologica ed è vicino alla storica villa Mattei, tornata finalmente all'Italia e all'ammirazione degli Italiani, se si reca in quel luogo vedrà - e il merito di quell'opera spetta alla signora Enrichetta Giolitti Chiaraviglio e alle Direzioni della sanità e dell'amministrazione civile d'Italia - vedrà un istituto per allevare bimbi. Vedrà giovanette fiorenti, magari

figliuole di colleghi senatori, sempre presenti, per turno, che prestano la loro opera e imparano nobilmente a allevare, nutrire e curare questi bimbi della umile e povera gente. E, ciò che è della più grande soddisfazione, vedrà le mamme che assistono alla cura dei loro bimbi e imparano, e si rendono ragione, e se ne vanno col cuore commosso perchè hanno trovato in quell'istituto una prova della bontà umana e dell'assistenza intelligente e pietosa.

Onorevole ministro, io vorrei che questa legge si applicasse rapidamente per quanto essa oggi vuole: e che si provvedesse con altre leggi future per quei casi che riguardano la privazione della patria potestà o per i dolorosi fatti indicati dal senatore Loria, che sono delitti. Ogni giorno la sua fatica. I mezzi dati alla legge non sono molti, pel grave compito, ma giova cominciare. Il resto verrà.

E poichè è presente il mio amico ministro onorevole Rocco, gli vorrei fare una raccomandazione: lessi una volta di un fanciullo maltrattato dai genitori, e del processo così come venne riportato dai giornali, e rimasi sorpreso, perchè malgrado fosse risultata evidente la colpa del genitore che aveva così infamemente trattato il figlio, pure, finito il processo, il figlio fu riaffidato al genitore! Mi rivolsi allora con lettera, al gabinetto dell'onorevole Guardasigilli, e domandai come questo avvenisse. « Ella ha perfettamente ragione, mi fu risposto, ma da noi non si hanno i ricoveri dove mettere i bambini ». Bisogna pensare ai figli legittimi male trattati o abbandonati.

E qui il mio pensiero coincide con quello dell'onorevole Loria: bisogna fare istituti dove si possano ricoverare anche i figliuoli che disgraziatamente hanno indegni genitori. Non sarà una spesa molto forte; le grandi città, come ad esempio Milano e Torino, sono già provviste di questi istituti. Nelle città piccole sono rarissimi questi tristi casi, perchè non vi sono industrie accentrate: la vita è regolata, le case sono soleggiate, la famiglia ha il controllo dei vicini e lo stato sociale non porta a queste conseguenze dolorose. E poi se un fanciullo resta abbandonato, qualche buona donna lo raccoglie - e lo si vede anche a Roma con nobili esempi - e gli fa da madre.

Onorevoli colleghi, io non continuo, perchè ho adempito al mio compito, rivolgendo parole

di ammirazione all'autorevole amico senatore Marchiafava e all'onorevole ministro Federzoni, che ha avuto la buona e felice idea di insistere ora su questo disegno di legge. Faccio l'augurio che questo disegno di legge, passato alla Camera dei deputati, ne abbia l'approvazione sollecita, giacchè l'opera è facile e l'autorità del ministro non manca per condurla a buon fine.

Noi siamo vecchi, e i nostri pensieri si rivolgono volentieri all'infanzia, nella quale pare a noi di riveder riflessi i lontani giorni della nostra fanciullezza; e io ricordo che anche gli ultimi anni della vita di Victor Hugo furono allietati dal libro dolce dell'*Art d'être grand père*. La musa alta, e spesso aspra, del grande poeta cambiò tono; e parve che nel pensiero dolce dell'infanzia si acquetassero le sue ire politiche!

Onorevole Federzoni, noi siamo quasi della stessa terra, e noi ricordiamo qui che si onorava pochi giorni or sono in Campidoglio la memoria, la bontà e l'arte di Giovanni Pascoli; e noi ricordiamo il suo discorso per l'asilo dei bambini di S. Mauro di Romagna. Le parole del poeta risuonarono allora nel cuore degli operai di tutta la Romagna e d'Italia, e risuonano anche oggi nel nostro cuore.

Le tenga presenti, onorevole ministro: faccia approvare (e bene applicare) questa legge e avrà la benedizione dei piccoli e delle madri, e avrà - confortando la fanciullezza addolorata - compiuto un'opera buona! (*Applausi e congratulazioni*).

PESTALOZZA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PESTALOZZA. È la prima volta che io mi trovo l'ardire di prendere la parola in questo Alto consesso. E il mio ardire potrebbe parere ingiustificato, dopo che il Senato è stato così ampiamente istruito sugli scopi che la benefica legge si propone, sia dalla esauriente relazione del Governo, sia dalla magnifica illustrazione che l'Ufficio centrale ne ha dato nelle parole del nostro collega Marchiafava. È veramente meraviglioso il vedere quanta poesia di vita il nostro glorioso maestro abbia saputo esprimere dalla diuturna consuetudine colle miserie della malattia e della morte. (*Applausi*).

Alla lettura della commossa relazione, ognuno di voi ha certamente provato quel palpito di

simpatia e di emozione, che io ho sentito per le vicende della nostra infanzia abbandonata. Aggiungere parole in proposito, dopo gli eloquenti discorsi dei colleghi Loria e Rava, sarebbe certamente superfluo per eccitare il Senato a provvedere finalmente, con la legge da tanto tempo desiderata, a riparare alla indifferenza che si è sempre lamentata da parte dello Stato nei riguardi dei bisogni dell'infanzia. Ma questa legge si occupa anche della maternità, e permettetemi qualche parola in proposito.

Il progetto di legge che è innanzi al Senato offre a tutti, tecnici e non tecnici, un campo di azione preciso per ciò che riguarda la protezione dell'infanzia e della adolescenza: ha provvedimenti per la maggior parte delle insidie che minacciano nel corpo e nell'animo il bambino: può servire di sicura traccia a tutti i volenterosi che ameranno associarsi alla magnifica opera. Eguali provvedimenti vorrei che si trovassero per ciò che riguarda la salute e la vita della madre. Cosa prospetta, infatti, la legge per ciò che riguarda la maternità? Certo dei provvedimenti utilissimi, alcuni di difficile attuazione, alcuni altri in contrasto con le esigenze economiche del popolo e con i mezzi degli Istituti: come sarebbe la larga accettazione delle donne gravide del popolo negli istituti di maternità per un mese prima del parto e per sei settimane dopo. Io mi domando quante donne del popolo potranno profittare dei mezzi che la legge presuppone, e che sono in duro contrasto con le limitate finanze dei nostri istituti ospitalieri.

La indeterminatezza e la insufficienza delle vie che il progetto di legge segna per l'assistenza della maternità, pare a me che dipendano da un po' di unilateralità nella considerazione del problema. Quando si parla di assistenza e tutela della maternità e dell'infanzia le questioni sociali si intrecciano così intimamente con le questioni d'indole strettamente sanitaria ed igienica, da non essere possibile differenziarle. Ed è logico che sia così. Se le madri ed i bambini potessero venire qui a far sentire la loro voce, una cosa domanderebbero, prima di ogni altra, il diritto alla vita, che è così duramente provata dai cimenti della maternità e dalle dolorose cifre di mortalità del primo anno di vita.

Qui si entra in pieno nel campo medico; alla medicina spetta di intervenire per eliminare questi pericoli.

Lo Stato potrà dire: noi non possiamo far altro che dare i nostri medici, ai quali concediamo ampi mezzi per perfezionare la loro cultura. E sta alla medicina il provvedere. Ma ciò è esatto solo fino ad un certo punto.

Lo Stato può fare qualche cosa di più, e qualche cosa di più diretto; e, veramente, non ha mancato di farlo. È singolare che nella esaurientissima relazione che è premessa al disegno di legge, nella quale vi è una larga enumerazione storica delle provvidenze di legge relative alla maternità, non sia fatto neppure il più piccolo cenno ad una disposizione che riguarda uno dei più gravi flagelli della maternità. Voglio parlare della febbre puerperale, che seminava tante vittime. Io leggevo con intima soddisfazione, non molto tempo fa, una relazione, pubblicata su un giornale straniero, e che molti dei nostri colleghi conosceranno, in cui era riportata una statistica comparativa della mortalità per febbre puerperale nelle nazioni più civili del mondo; ed ho visto che l'Italia vi occupa il terzo posto: un vero posto d'onore, avanti la Francia, la Germania, l'Inghilterra e gli Stati Uniti. E perchè siamo riusciti a ridurre la mortalità per febbre puerperale a delle cifre così basse, tali da renderci giustamente orgogliosi ed invidiati dagli altri paesi? Per la semplice applicazione delle disposizioni di un regolamento, dovuto alla lungimirante previdenza di Francesco Crispi, che aveva imposto le norme per l'assistenza antisettica al parto. Questo regolamento, codificando disposizioni dovute al progresso della scienza, ha reso possibile di fare quasi scomparire dal nostro paese le paurose cifre della mortalità per febbre puerperale. Ma se di questo risultato il nostro paese può andare davvero orgoglioso, esso deve anche segnare la via da battere per meglio raggiungere lo scopo di una efficace tutela della maternità. Il problema della lotta contro la febbre puerperale è teoricamente esaurito, ma quante altre minacce insidiano colla vita e la salute della madre quella del bambino che essa porta in seno!

La necessità che lo Stato si occupi direttamente della salute della donna nello stato di maternità, è in rapporto col fatto che una pro-

filassi individuale, soggettiva, è quasi impossibile. Si tratta spesso di malattie insidiose, latenti, che non vengono rivelate da alcun sintomo; e perciò la donna non se ne preoccupa. La donna delle classi agiate ha il medico che la sorveglia e può garantirsi la sorveglianza medica per tutta la durata della gravidanza; non così la donna del popolo, che sfugge a questa sorveglianza finché sia costretta da una malattia evidente a ricorrere, spesso troppo tardi, al medico.

Noi invece vorremmo che lo Stato in questa legge desse delle disposizioni tali, che la donna del popolo fosse costretta ad una sorveglianza metodica, sì da avere in tal guisa delle garanzie. Io credo che si potrebbe utilmente introdurre in uno degli articoli dello splendido progetto di legge — come in parte ha fatto l'Ufficio centrale per opera del suo relatore — la proposta di assoggettare di ufficio ad una sorveglianza le donne del popolo durante lo stato di gravidanza; una sorveglianza facile per mezzo degli ambulatori. Ne abbiamo un esempio in Roma. Le donne del popolo (mi si permetta questa breve illustrazione sulla assistenza ostetrica in Roma), le donne del popolo che aspirano ad aver l'assistenza a domicilio nel momento doloroso del parto, assistenza gratuita, fornita dal comune, non ottengono questo loro diritto se prima non si assoggettano ad una visita medica, cioè a una visita tenuta negli ambulatori a ciò destinati. In questi ambulatori specializzati la donna del popolo; in quanto aspira all'assistenza gratuita, è obbligata ad andare; e di quanto bene è punto di partenza questa sorveglianza assidua, quanti mali latenti essa può far rilevare, in fatto specialmente di siflidi e d'intossicazioni gravidiche (così comuni e così brusche nella loro paurosa insorgenza)! Quante di queste insidie vengono per questo mezzo rilevate, quando sono ancora suscettibili di cura!

Ora io chiedo che, a fianco del consiglio che giustamente si dà, che in ogni capoluogo di provincia sorgano istituti di maternità e benedetti asili materni per il ricovero delle madri illegittime, e cliniche ostetriche che soccorrano all'uopo, venga imposta dall'Opera Nazionale la istituzione di ambulatori medici ostetrici per la sorveglianza della donna nello stato di gravidanza, e vengano studiate le disposizioni che

meglio valgano ad assicurare la sorveglianza stessa, non solo nei capoluoghi di provincia, ma anche nei capoluoghi di circondario e nei più importanti comuni.

E si può portare ad esempio quello che si fa nella provincia di Roma; il collega Baccelli lo sa, perchè la deputazione provinciale ha concorso in gran parte a questa opera; egli sa come da Roma partano settimanalmente od ogni 15 giorni delle ambulanze gratuite che si distribuiscono nei vari capoluoghi di circondario nella provincia. Questo è un primo tentativo del genere per diffondere al di là dei limiti del capoluogo di provincia, le norme di una corretta assistenza ostetrica; è un'opera che è ai primi inizi, e che troverà la sua esplicazione quando avrà l'appoggio di questa legge.

Il concorso rispettivamente del Comune, della Provincia, dello Stato sono tanto più necessari alla esplicazione di tale indispensabile sorveglianza, in quanto che mancano da noi le istituzioni di previdenza sociale ispirate al principio della assicurazione. Agli Stati Uniti l'opera delle cure prenatali è assunta completamente a proprie spese da quelle poderose società di assicurazioni, che vi trovano il proprio tornaconto. Facciamo opera perchè anche in Italia sorgano istituzioni del genere, ed allora il problema economico sarà in gran parte risolto.

Non ho voluto prendere la parola per portare nessuna critica o censura al progetto di legge in sé, ma soltanto per manifestare il desiderio che, come così nettamente è precisata la linea da seguirsi per l'amante dell'infanzia, così sia precisata la linea da seguirsi perchè non si disperdano inutilmente le forze nelle varie provincie e città in tentativi, non sempre coordinati, di assistenza materna, ma siano tutti convergenti alla sorveglianza della donna durante la gravidanza.

Ho visto poi con piacere che nella splendida relazione del senatore Marchiafava si insiste anche sopra una parola di incoraggiamento all'allattamento materno.

Non so se sarebbe possibile di introdurre in una disposizione di legge anche l'obbligo dell'allattamento materno, che ormai si va diffondendo anche nel nostro popolo. Egoismo ed incuria avevano in passato concorso a favorire l'allattamento mercenario e l'artificiale. Ma noi sappiamo che la principale ragione

dell'elevatissima mortalità dei bambini nel primo anno di vita è la mancanza dell'allattamento materno o la trascuranza igienica nel suo svolgimento. Per fortuna la coscienza popolare si va modificando: la santità morale dell'obbligo all'allattamento è riconosciuta da un numero sempre maggiore di donne di ogni classe sociale, e perfino tra le madri illegittime. Sarebbe opportuno, se non si voglia pensare a disposizioni coercitive, che la totalità, o almeno la maggior parte dei benefici, che questa provvida legge riserva alle donne gravide e nei primi tempi dopo il parto, siano esclusivamente riservati a quelle donne che danno il loro seno al bambino, e negati alle donne che cercano di sfuggire all'esigenza dell'allattamento: e che siano al tempo stesso incoraggiate le opere sotto forma di nidi, ecc., che mirano a garantire una adatta sorveglianza dell'allattamento materno, in modo che il bambino sia visto settimana per settimana e ad ogni più piccola deviazione sia provveduto. Non è mio soltanto il convincimento che, se tutte le madri italiane allattassero i loro bambini, la mortalità del bambino nel primo anno di vita diminuirebbe subito di una altissima percentuale; questa è convinzione generalmente condivisa.

In Francia la legge Roussel ha provveduto, e nessuna donna può assumersi il compito di nutrice, se non dimostra di aver dato per un certo periodo di tempo il latte al proprio bambino. Nulla vieta che, se in alcuni casi è proprio necessario ricorrere all'allattamento mercenario, la donna possa, come si è tentato di fare con qualche esempio anche da noi, provvedere all'allievo che prende in cura e al proprio bambino. Ma sarebbe desiderabile che a nessun bambino abbia a mancare, per lo meno nei primi mesi di vita, il beneficio del latte materno. Con queste raccomandazioni mi associo con entusiasmo a quanto fu detto sulla opportunità di questo progetto di legge, e plaudo allo spirito che animò quanti con costante tenacia lo elaborarono e lo portarono alla discussione, e sono certo che esso riscuoterà il voto unanime del Senato. (*Applausi, congratulazioni*).

FEDERZONI, *ministro dell'interno*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FEDERZONI, *ministro dell'interno*. Devo esprimere la gratitudine del Governo anzitutto all'onorevole senatore Marchiafava, che accettando di riferire al Senato su questo disegno di legge ha voluto consacrarne gli intendimenti ed il valore con l'altissima autorità del suo nome. La mirabile relazione che egli ha dettato ha una significazione tanto più efficace e persuasiva in quanto essa riflette una incomparabile esperienza che si formò, non soltanto nella meditazione e nella ricerca scientifica, ma anche nell'esercizio meritorio della più generosa e soccorrevole sapienza a vantaggio dei doloranti. (*Approvazioni e applausi*).

Il senatore Marchiafava ha voluto confortare del suo patrocinio il disegno di legge, e gli onorevoli senatori Loria, Rava e Pestalozza hanno voluto aggiungere le loro testimonianze, altrettanto preziose, sulla bontà dei propositi ai quali il Governo si è ispirato presentando al Parlamento questo provvedimento. Anche a loro porgo un ringraziamento fervido, non solo e non tanto per le parole benevole che hanno voluto rivolgere al Governo e a me, quanto e più per l'importanza che il loro intervento ha conferito a questa discussione. Io vorrei infatti che questa discussione richiamasse l'attenzione di tutto il Paese sul significato del provvedimento. Esso, infatti, potrà raggiungere, per le disposizioni che contiene, risultati concreti e notevoli, ma soprattutto dovrà esercitare sullo spirito degli italiani un monito e un richiamo. Questo monito, questo richiamo: non si ama, non si serve onestamente la Patria se non si ha in ogni momento e per ogni atto la consapevolezza del dovere comune di preparare un migliore avvenire alle nuove generazioni.

Ora è vero, onorevole senatore Loria, ciò che ella ha osservato nel suo pur così indulgente discorso. Il disegno di legge non va al fondo del problema, ma non può andarvi. Esso mira a risolverlo nei limiti consentiti così dalle risorse materiali disponibili, come dai poteri normalmente assegnati alla sfera di competenza dell'amministrazione che ho l'onore di dirigere. Il disegno di legge è stato voluto dal Governo che ha vinto grosse e molteplici difficoltà per poterlo concretare; ma esso riassume tutto il patrimonio di una tradizione magnifica di studio e di lavoro che onora l'amministrazione civile. E io desidero qui affer-

mare che il Senato e la Nazione devono una grande riconoscenza agli eminenti funzionari che hanno collaborato alla preparazione di questo provvedimento. (*Benissimo*).

Il disegno di legge realizza un postulato fondamentale di quella parte del programma del Governo, che, superando le contingenze attuali, deve necessariamente raccogliere il consenso fervido e attivo di tutti gli italiani coscienti delle esigenze immanenti della Nazione.

Riconosco talune delle lacune che furono qui segnalate, ma devo dichiarare che ad esse si pensa di provvedere in altra sede e con altri mezzi.

È giustissimo, per esempio, quanto notò il senatore Loria che conviene sia provveduto con una disposizione particolare anche al divieto dello spaccio delle stampe pornografiche ai fanciulli e agli adolescenti, ma quella disposizione sarà contenuta in altri provvedimenti che si stanno elaborando. Così ritengo io pure assolutamente indispensabile combattere e reprimere col maggior rigore possibile la pratica dell'aborto procurato e, aggiungo io, la propaganda neo-malthusiana. Noi dobbiamo estirpare simili attività criminali, che tendono a togliere alla nostra gente la sua maggior ricchezza, quella demografica, inquinando la sanità fisica e morale della famiglia italiana. Si tratta di funeste attività che, lusingando l'egoismo individuale, sacrificano il bene spirituale e materiale della Nazione, considerata non nella sua vita di un giorno ma nella sua continuità di secoli.

Su tale argomento ho già richiamato l'attenzione del collega della giustizia, e per parte mia ho predisposto un congruo materiale di studio perchè nella riforma della legge di pubblica sicurezza e del Codice penale (se essa avrà anche il suffragio di questa Assemblea) sia convenientemente tenuta presente la detta questione e si dia ad essa una soluzione appropriata.

In quella circostanza potranno essere pure formulate misure di maggiore severità, per tutto quanto attiene alle sevizie esercitate dai genitori e dai tutori in confronto dei fanciulli. Altre misure potranno scaturire da provvedimenti ordinari di polizia o semplicemente da acconcie istruzioni del Ministero dell'interno alle autorità dipendenti.

Ma mi preme fermarmi un momento ad un punto che fu toccato dall'onorevole senatore Rava nel suo discorso così cordiale, di cui vivamente tengo a ringraziarlo con particolare riconoscenza: quello che riguarda la censura cinematografica. Dichiaro che fin dal giorno in cui assunsi la direzione del Dicastero dell'interno, mi feci un dovere di impartire direttive rigorose circa l'esercizio di tale censura. Invero posso affermare senza tema di esagerazione che tanto le Commissioni di prima istanza, come la Commissione centrale, esplicano il loro compito con uno zelo ed una serietà veramente encomiabili, resistendo molto spesso alle pressioni ed alle reazioni di interessi cospicui lesi dal divieto di pubblicazione di films che costarono somme considerevolissime, ma che non avrebbero potuto essere proiettate al pubblico italiano senza grave offesa della moralità e della pubblica quiete. Ora mi sono preoccupato dell'inconveniente a cui opportunamente l'onorevole Rava ha accennato; perchè in realtà mi fu denunziato il caso abbastanza frequente di pellicole cinematografiche che a Roma erano state proiettate con le modifiche o con i tagli che la Commissione aveva ordinato, ma che poi in provincia erano state riprodotte nel loro testo primitivo tranquillamente ricomposto, con la speranza di potere sfuggire alla vigilanza degli organi competenti. Orbene è stato già preordinato ed ormai funziona un servizio efficace di ispezioni periferiche, il quale lascia sperare che siffatte trasgressioni siano ben presto per cessare.

Molti altri provvedimenti potrebbero e dovrebbero integrare questo corpo di disposizioni che è stato raccolto nel disegno di legge sottoposto alla discussione del Senato; ma disgraziatamente esulano, come già accennai, dalla competenza del mio Ministero e dai mezzi e poteri dei quali io dispongo. In realtà il problema della protezione della maternità e soprattutto dell'infanzia non potrà essere risolto se non con tutto un nuovo impulso profondamente ricostruttivo della vita economica, sociale e morale del paese. Ma questo è un primo passo, il quale ha diritto all'incoraggiamento e alla simpatia del Senato e del Paese.

Le osservazioni autorevolmente fatte dal senatore Pestalozza per invocare norme particolari per la protezione e la difesa della mater-

nità rientrano in gran parte in quest'ordine di problemi, che rappresentano ancora mete molto lontane; ma io prendo impegno di far tutto il possibile perchè in un avvenire prossimo l'azione protettiva e propulsiva del Governo in questo campo possa estendersi anche alla questione alla quale egli ha accennato. Certo, per talune di esse, come per quella della obbligatorietà dell'allattamento materno, più forse che una disposizione di legge o di regolamento, potrà giovare una riforma del costume e soprattutto la propaganda efficacissima degli stessi medici, i quali se vorranno seguire l'esempio eccellente dello stesso senatore Pestalozza, troveranno senza dubbio ascolto ed obbedienza per parte delle madri, che rinunzieranno volentieri alla resistenza del loro spiegabile egoismo quando si saranno convinte, per merito della scienza più illuminata e più esperta, che la salute, la vita stessa dei loro bambini potranno dipendere dall'adempimento di cotesto dovere primordiale (*vive approvazioni*).

Ed ora, onorevoli senatori, io credo di non dover altro aggiungere. Il disegno di legge che sta dinanzi a voi, una cosa si propone: non sostituire nè soffocare le iniziative dei singoli, l'azione degli istituti già esistenti, la munificenza e la buona volontà di tutti i benefattori, ma semplicemente coordinare ed orientare organicamente tutte queste opere di carità e di assistenza. Esso si prefigge la difesa del tesoro più prezioso della nostra Nazione, quello che riassume in sé tutte le nostre speranze per l'avvenire: migliorare il costume, difendere la famiglia, preparare all'Italia nuove generazioni moralmente e fisicamente sane. (*Applausi vivi e prolungati, molte congratulazioni*).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale, riservando la facoltà di parlare all'onorevole relatore.

Il seguito della discussione di questo disegno di legge è rinviato alla seduta di domani.

Presentazione di una relazione

PRESIDENTE. Invito l'onorevole senatore Pagliano a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

PAGLIANO. A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare al Senato la relazione

sul seguente disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1165: Aggregazione del comune di San Mauro Cilento alla circoscrizione della pretura di Vallo della Lucania ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Pagliano della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione e prego i senatori segretari di procedere allo spoglio delle urne.

(I senatori segretari procedono allo spoglio delle urne).

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Albini, Amero D'Aste, Angiulli, Artom, Auteri Berretta.

Bacelli Pietro, Badaloni, Barzilai, Bensa, Bergamasco, Bergamini, Berio, Bertetti, Berti, Bianchi Riccardo, Biscaretti, Bocconi, Bollati, Bombig, Bonazzi, Boncompagni, Bonin, Borsarelli, Boselli, Brondi, Brusati Roberto, Brusati Ugo.

Cadorna, Cagnetta, Calabria, Calisse, Callaini Campello, Campostrini, Canevari, Cannavina, Cao Pinna, Capotorto, Carissimo, Casati, Castiglioni, Catellani, Caviglia, Cesareo, Chersich, Chiappelli, Ciccotti, Cimati, Cipelli, Cirmeni, Cito Filomarino, Civelli, Cocchia, Cocuzza, Coffari, Conci, Corbino, Cornaggia, Corradini, Credaro, Cremonesi.

Dallolio Alberto, Dallolio Alfredo, D'Amelio, D'Andrea, De Blasio, De Cupis, Del Bono, Della Noce, Della Torre, De Novellis, De Tullio, De Vito, Diaz, Di Bagno, Diena, Di Frasso, Di Robilant, Di Rovasenda, Di Sant'Onofrio, Di Terranova, Di Vico, Dorigo, D'Ovidio Enrico.

Facta, Fadda, Faelli, Fano, Ferraris Dante, Ferraris Maggiorino, Ferrero di Cambiano, Figoli, Francica-Nava, Fratellini.

Gabba, Gallina, Gallini, Garavetti, Garbasso, Garofalo, Garroni, Gentile, Giardino, Ginori Conti, Gioppi, Giordani, Giordano Apostoli, Giunti, Gonzaga, Grandi, Greppi, Grossich, Gualterio, Guidi.

Imperiali, Inghilleri.

Lanciani, Libertini, Loria, Lucchini, Luiggi, Lusignoli.

Malagodi, Mangiagalli, Mango, Manna, Marchiafava, Mariotti, Martinez, Martini, Martino, Mayer, Mazziotti, Mazzoni, Melodia, Mengarini, Milano Franco D'Aragona, Montresor, Morello, Morpurgo, Morrone, Mortara, Mosca, Mosconi.

Nava.

Orsi Delfino.

Pagliano, Pais, Palummo, Pansa, Pantano, Paternò, Pavia, Peano, Pecori Giraldi, Pellerano, Perla, Pestalozza, Petitti di Roreto, Piaggio, Pironti, Pitacco, Podestà, Polacco, Porro, Pozzo, Pullè, Puntoni.

Raineri, Rajna, Rava, Romeo delle Torrazze, Rossi Baldo, Rossi Giovanni, Ruffini.

Salata, Salvago Raggi, Sanarelli, Sanjust di Teulada, Santucci, Scaduto, Scalori Schanzer, Scherillo, Schiaparelli, Sechi, Segrè, Sili, Simonetta, Sinibaldi, Sitta, Soderini, Squitti, Stoppato, Suardi, Supino.

Taddei, Tamassia, Tamborino, Tassoni, Thaon di Revel, Tivaroni, Tolomei, Tommasi, Torraca, Torrigiani, Treccani,

Valenzani, Valerio, Valvassori-Peroni, Venosta, Venturi, Venzi, Viganò, Vigliani, Vigoni, Volterra.

Wollemborg.

Zippel, Zupelli.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione sui seguenti disegni di legge:

Assegno annuo da corrispondersi a S. A. R. il Principe Ereditario Umberto di Savoia, Principe di Piemonte (N. 199):

Senatori votanti 220

Favorevoli 211

Il Senato approva. (*Applausi*).

Conversione in legge del Regio decreto 9 novembre 1924, n. 1960, circa il trattamento speciale di pensione per i sottufficiali del Corpo Reale equipaggi selezionati (N. 151):

Senatori votanti 220

Favorevoli 128

Contrari 92

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 25 settembre 1924, n. 1586, riguardante la estensione ai territori annessi delle disposizioni concernenti la Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari (N. 169):

Senatori votanti 220

Favorevoli 188

Contrari 32

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 28 agosto 1924, n. 1707, concernente la determinazione dell'indennità spettante al Regio Commissario del Consorzio autonomo per il porto di Genova (N. 148):

Senatori votanti 220

Favorevoli 180

Contrari 40

Il Senato approva.

Devoluzione alle Autorità giudiziarie di Ancona delle controversie e degli affari in materia di statuto personale, riguardanti i cittadini italiani in Turchia (N. 114):

Senatori votanti 220

Favorevoli 185

Contrari 35

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 settembre 1924, n. 1415, « Norme per la liquidazione dei supplementi di congrua al Clero in dipendenza dell'esonero della tassa di manomorta » (N. 126):

Senatori votanti 220

Favorevoli 188

Contrari 32

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 settembre 1924, n. 1496, « Autorizzazione ad assumere in servizio temporaneo presso il Fondo per il culto, per i lavori di liquidazione dei supplementi di congrua al Clero, personale straordinario, in deroga ai Regi decreti

30 dicembre 1923, n. 3084 e 8 maggio 1924, n. 843 » (N. 127):

Senatori votanti	220
Favorevoli	180
Contrari	40

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 8 gennaio 1925, n. 68, relativo alla proroga dei termini per il riscatto dei servizi resi anteriormente al 1916 da salariati degli Enti locali, e per la presentazione al Parlamento del disegno di legge riguardante la riforma della Cassa di previdenza degli impiegati e salariati degli Enti stessi (N. 172):

Senatori votanti	220
Favorevoli	188
Contrari	32

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 dicembre 1923, n. 3150, col quale si dà esecuzione a tre Convenzioni fra l'Italia ed altri Stati, firmate a Roma il 6 aprile 1922 e relative alle assicurazioni private (N. 106):

Senatori votanti	220
Favorevoli	190
Contrari	30

Il Senato approva.

Annuncio di una interrogazione.

PRESIDENTE. Prego il senatore, segretario, Pellerano di dar lettura di una interrogazione.

PELLERANO, segretario, legge:

Interrogazione con risposta scritta:

Ai ministri dell'economia nazionale e della giustizia, autorizzati dal Consiglio dei ministri a presentare un disegno di legge che regoli i diritti d'autore, per conoscere i criteri fondamentali cui intendono ispirarsi. Se o meno ritengono opportuno, e in quale misura, di prendere in considerazione il disegno di legge apprestato fin dal 1919 dall'apposita commissione formata di speciali competenze, istituita con

decreto 17 aprile 1917, disegno che provvede ai postulati lungamente richiesti dagli autori nei vari campi della loro attività intellettuale, presentato al Senato nella tornata 29 dicembre 1921 e decaduto per chiusura della sessione particolarmente in riguardo al teatro se ritengono o meno di raccogliere l'istituto della *licenza obbligatoria*, innovazione contenuta in quel disegno di legge e auspicata per il teatro lirico, anche con voto solenne dell'ultimo congresso musicale (Firenze, dicembre 1923) per difesa contro il monopolio che ne inceppa l'andamento: se credano o meno di regolare il deposito delle opere sceniche *inedite* secondo le resultanze che i più recenti studi suggeriscono, ad ovviare in caso comune per le opere melodrammatiche che si perpetui nei detentori il godimento dei diritti fissati dalla legge; se si voglia provvedere per le opere cadute in pubblico dominio in modo da continuarne i proventi in favore dello Stato per devolverli a beneficio delle scienze e delle arti.

San Martino.

PRESIDENTE. Leggo l'ordine del giorno per domani alle ore 16:

I. Svolgimento della proposta di legge di iniziativa del senatore Mayer:

Emolumenti dei ministri segretari di Stato e dei sottosegretari di Stato.

II. Seguito della discussione del seguente disegno di legge:

Protezione e assistenza della maternità e dell'infanzia (N. 79).

III. Votazione a scrutinio segreto della proposta di modificazione all'art. 129 del Regolamento del Senato (Doc. N. LVII).

IV. Votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto 3 giugno 1924, n. 939, concernente l'autorizzazione agli Istituti di credito di consentire sovvenzioni contro cessione a garanzia delle obbligazioni « danneggiati terremoti » (N. 49);

Conversione in legge del Regio decreto 16 ottobre 1924, n. 1703, relativo all'autorizzazione della spesa di lire 18 milioni per la costruzione di opere nel porto di Cagliari (N. 119);

Modificazioni all'articolo 8 della legge 2 luglio 1912, n. 711, riguardante il contributo a carico dei comuni per l'impianto degli uffici telegrafici (N. 115);

Costituzione in comune autonomo della frazione di Capo d'Orlando del comune di Naso (N. 117);

Per una tombola nazionale, in pro ospedale civile « Vito Fazzi » in Lecce (N. 94);

Disposizioni intese a disciplinare la monta taurina (N. 145);

Disposizioni per la leva all'estero (N. 104);

Conversione in legge del Regio decreto 9 novembre 1924, n. 1992, recante aggiunte e varianti al testo unico delle disposizioni riguardanti l'ordinamento del Corpo Reale Equipaggi e lo stato giuridico dei sottufficiali della Regia marina, approvato con Regio decreto 21 agosto 1924, n. 1525 (N. 150).

V. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto 9 marzo 1924, n. 417, circa l'iscrizione, gli esami e la disciplina nei Regi Istituti nautici, con alcune varianti (N. 109);

Assegnazione di fondi straordinari per lavori edilizi degli stabilimenti carcerari e dei Regi riformatori (N. 143);

Conversione in legge del Regio decreto 8 gennaio 1920, n. 81, contenente norme per il conferimento dei posti vacanti negli archivi distrettuali e sussidiari (N. 146);

Riabilitazione degli invalidi di guerra (N. 173);

Lotteria nazionale a favore dell'Unione italiana dei ciechi (N. 186);

Conversione in legge del Regio decreto 16 ottobre 1924, n. 1853, che approva il piano regolatore di ampliamento della città di Padova (N. 162);

Costituzione in comune autonomo della frazione di Sant'Antonio Abate del comune di Lettere in provincia di Napoli (N. 134);

Tombola nazionale e favore dell'erigendo Ospedale civile di Gallipoli (N. 187);

Conversione in legge del Regio decreto 31 luglio 1919, n. 1357, contenente norme per l'adozione degli orfani di guerra e dei nati fuori di matrimonio nel periodo della guerra (N. 7);

Conversione in legge del Regio decreto 21 agosto 1924, n. 1543, che proroga di sei mesi i poteri del Regio Commissario del Consorzio autonomo per il porto di Genova e che dichiara di pubblica utilità i lavori per le linee ferroviarie di allacciamento delle nuove calate occidentali del porto stesso (N. 57);

Conversione in legge del R. decreto-legge 26 aprile 1921, n. 1333, col quale è data esecuzione all'accordo fra l'Italia e l'Egitto, avvenuto mediante scambio di note in data 31 marzo e 26 aprile 1921, in virtù del quale l'Italia rinuncia in favore dell'Egitto alle restrizioni imposte dall'articolo 6 del trattato di commercio italo-egiziano del 14 luglio 1906, relativamente alla tassazione degli spiriti italiani importati in Egitto, intendendosi esclusi da tale rinuncia i vini italiani (compresi il marsala e il vermouth) il cui grado alcoolico non ecceda il 23 per cento del loro volume (N. 182);

Distacco della frazione di Cascinette di Ivrea dal comune di Chiaverano e sua costituzione in comune autonomo (N. 135).

La seduta è tolta (ore 19.15).

Licenziato per la stampa il 23 giugno 1925 (ore 17).

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resconti delle sedute pubbliche.